Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 329

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 27 dicembre 1962

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.380 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 329 DEL 27 DICEMBRE 1962:

Supplemento n. 1.

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1962.

Approvazione dei modelli di scheda concernenti la dichiarazione unica dei redditi soggetti alle imposte dirette da presentarsi nell'anno 1963.

(7137)

Supplemento n. 2.

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Destroier Marchesi » della ditta C. B. Laboratorio di cheratinizzazione dott. M. Marchesi di Milano. (Decreto di revoca n. 3.804/R).

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Imferdex » della ditta Stabilimenti chimici farmaceutici riuniti Schiapparelli, con sede in Torino. (Decreto di revoca n. 3803/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Nitraldone » compresse della ditta Mendelejeff, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 3812/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Polival » supposte e capsule della ditta Guidberg e Waage, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3793/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Furacillina » capsule della ditta Archifar Lab. Chim. Farmacol., con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3800/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Simafar » capsule della ditta Simafar, con sede in Milano. (Decreto di revoca numero 3791/R)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Megafur » compresse e sciroppo della ditta F.I.R.M.A. - Fabbrica Italiana Ritrovati Medicinali Affini, con sede in Firenze. (Decreto di revoca n. 3859/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Donefur » compresse della ditta Procemsa farmaceutici, con sede in Torino. (Decreto di revoca n. 3853/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Furaldon » compresse della ditta Bieffe Biochimici, con sede in Firenze. (Decreto di revoca n. 3860/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Neofur » compresse della ditta Farmochimica emiliana, con sede in Bologna. (Decreto di revoca n. 3814/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Padifur » compresse della ditta Farmaco italiano Padil, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3794/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Chemifur » compresse e supposte della ditta Cifa Farmaceutici, con sede in Torino. (Decreto di revoca n. 3858/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Biofurin » discoidi e sciroppo della ditta S.I.R.T. Società Italiana Ritrovati Terapeutici, con sede in Pontedera (Pisa). (Decreto di revoca n. 3816/R).

pubblici . . . . Pag. 5188 mune di Canosa di Puglia . . . . Pag. 5202

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Unifur » compresse e supposte della ditta Lark, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3832/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Furmetox » compresse della ditta Istituto G. M. Lancisi, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 3836/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Pentafuran » compresse della ditta Mondialpharm, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 3829/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Furolan » capsule della ditta Spes A. De Angelis di Roma. (Decreto di revoca n. 3828/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Fur Novo Carlevaro » compresse, sospensione, supposte della ditta Istituto chemioterapico emiliano, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 3826/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Panfuran » compresse e supposte della ditta Laboratorio farm. biol. Crosara, con sede in Valdagno (Vicenza). (Decreto di revoca n. 3825/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Novafuryl » compresse della ditta SPE.M.S.A. - Specialità medicinali, con sede in Firenze. (Decreto di revoca n. 3855/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Furalton » compresse della ditta Oreste Benedetti, con sede in Firenze. (Decreto di revoca n. 3856/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Bismofurin » supposte della ditta Lab. biot. milanese Selvi, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3802/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Vitafuran » compresse della ditta Condor Farmaceutici, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3835/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Plafurone » discoidi della ditta Intra medical products italiana, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 3830/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Viofural » compresse e supposte della ditta G. Violani, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3833/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Sellural » capsule, compresse e supposte della ditta Lab. chim. farm. A. Sella, con sede in Schio (Vicenza). (Decreto di revoca n. 3824/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Sirion » compresse della ditta Pietro Isnardi, con sede in Oneglia (Imperia). (Decreto di revoca n. 3823/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Nifadone » compresse della ditta Farmacie comunali riunite, con sede in Reggio Emilia. (Decreto di revoca n. 3821/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Otifuril » compresse della ditta Officina Terapeutica Italiana O.T.I., con sede in Parma. (Decreto di revoca n. 3822/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Furaben » compresse della ditta Istituto neoterapico Excelsior, con sede in Palermo. (Decreto di revoca n. 3820/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Furlate » compresse e supposte della ditta Medal Farmac., con sede in Bologna. (Decreto di revoca n. 3813/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Miazol » compresse della ditta OFAM - Opera Farmaceutica del Mezzogiorno, con sede in Crotone (Catanzaro). (Decreto di revoca n. 3810/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Dolisec » compresse e supposte della ditta Istituto di sieroterapia e chemioterapia, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3808/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Broncovitam » supposte adulti e supposte bambini della ditta Sintexfarm, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3842/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Tetrafur » compresse e sciroppo della ditta Damilano Pharma, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 3852/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Urfadone » capsule della ditta G. Zambon, con sede in Vicenza. (Decreto di revoca n. 3819/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Flexin » tavolette della ditta Cilag-Chemie Italiana, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3805/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Ossadone » compresse e supposte della ditta Terapeutica lombarda, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3807/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Oxadon » compresse e supposte della ditta AL.TER.NA., con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3806/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Reumalgina Ganassini » confetti e supposte della ditta Istituto Ganassini, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3811/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Vitamina C Conti » flaconcini 10 cc. (categoria) della ditta Lab. chimico Carlo Conti, con sede in Pisa. (Decreto di revoca n. 3849/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Fortex » sciroppo (categoria) della ditta Laboratorio chimico lombardo, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3845/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Adamina » gocce della ditta Laboratorio dott. F. Filippi, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 3840/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Aminokim » cialdini della ditta Bucaneve di Nerci Alessandro, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3814/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Anapauia » soluzione sterile per fleboclisi della ditta Profarmi, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3839/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Ciclopen » capsule della ditta Farmaceutici Lenza, con sede in Napoli. (Decreto di revoca n. 3843/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Citonevral » 500 e 1000 fiale della ditta Laboratorio chimico Emmebi, con sede in Genova. (Decreto di revoca n. 3841/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Fosforina » fiale 2 cc. e supposte della ditta AL.TER.NA., con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3848/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Jodaneurina » gocce della ditta Laboratorio Aghipharma, con sede in Ferrara. (Decreto di revoca n. 3847/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Paidocalcium » fiale 1 cc. della ditta Laboratorio dott. F. Filippi, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 3838/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Panciclina » gocce (categoria) della ditta Laboratorio chimico Emmebi, con sede in Genova. (Decreto di revoca n. 3851/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Reociclina » polvere per sospensione ad uso pediatrico (categoria) della ditta Osfa Biofarmaceutici, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3850/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Spasmogan » fiale 5 cc. della ditta Wells Farmaceutici, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3846/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Osfer B12 » sciroppo della ditta Laboratorio biochimico Peyro, con sede in Torino. (Decreto di revoca n. 3862/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Latofur » compresse della ditta Morgan Lab. scient. italo-americani, con sede in Torino. (Decreto di revoca n. 3861/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Sepsinol » compresse della ditta Farmaroma, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 3831/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Germicina » compresse della ditta Enterapica Società per l'industria chimica e farmaceutica, con sede in Torino. (Decreto di revoca n. 3857/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Bactocidina » compresse della ditta Promed farmaceutici, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3801/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Furalone » compresse e supposte della ditta Laboratorio terapeutico M. R., con sede in Firenze. (Decreto di revoca n. 3854/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Furasepsi » compresse della ditta Biochimica milanese, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3799/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Pantofur » compresse della ditta Iniziative terapeutiche Panther, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3795/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Furitale » confetti della ditta Italfarmaco, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3797/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercoi della specialità medicinale « Septifur » compresse della ditta SPEM - Specialità medicinali, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3792/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Fureton » capsule e supposte della ditta I.R.F.I. - Istituto Ricerche Farmac. Industriali, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3793/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Spectrafur » capsule e supposte della ditta Lab. biot. milanese Selvi, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3790/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Altafur » compresse della ditta Eaton Lab. Inc. - New York (U.S.A.) rappresentata in Italia dalla ditta Formenti, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3788/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Galafur » compresse della ditta Medicinali Washington, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3796/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Farmacon Fur » compresse e supposte della ditta Sicom, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 3834/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Sistogram » compresse della ditta Lab. chimico farmac. E. Granelli, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3789/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Nitrofur » capsule della ditta Valentini - Prodotti farmaceutici, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 3827/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Furfural » compresse della ditta Chemical Company Limited, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 3837/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Ibifur I.B.P. » compresse della ditta Istituto Biochimico Pavese, con sede in Pavia. (Decreto di revoca n.3817/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Neofuran » compresse della ditta Farmaceutici Biagini, con sede in Pisa. (Decreto di revoca n. 3818/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Ultrafur » emulsione, compresse e capsule della ditta Alfa I.C.F., con sede in Bologna. (Decreto di revoca n. 3815/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Benzidone » compresse e supposte della ditta Uniter, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 3809/R).

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Monase » compresse della ditta Upjohn S.p.A., con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3863/R).

(7271 a 7345 - 7374)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 novembre 1962, n. 1695.

Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici.

La valutazione si effettua per periodi non superiori all'anno e negli altri casi indicati dal regolamento per gli ufficiali ed i sottufficiali; all'atto del congedo e negli altri casi indicati dal regolamento per i militari di truppa.

I documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione per gli ufficiali ed i sottufficiali; dal foglio matricolare, dallo specchio valutativo e dal rapporto informativo per i militari di truppa.

Art. 2.

I giudizi espressi nella scheda valutativa per gli ufficiali ed i sottufficiali e nello specchio valutativo per i militari di truppa si concludono con l'attribuzione di una delle seguenti qualifiche: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente.

Art. 3.

Il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa e il giudizio finale espresso nel rapporto informativo sono comunicati all'ufficiale o al sottufficiale interessato, il quale firma il relativo foglio di comunicazione apponendovi la data.

La comunicazione del giudizio e della qualifica finali espressi nei documenti caratteristici previsti per i militari di truppa è effettuata agli interessati nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 4.

I documenti caratteristici possono formare oggetto di reclamo:

per incompetenza delle autorità che si sono pronunciate;

per il periodo di tempo cui si riferiscono;

per i dati di fatto errati ed esattamente controllabili che l'interessato desume dalla comunicazione.

Il reclamo deve essere presentato entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Entro lo stesso termine può essere presentato reclamo per mancanza di documentazione caratteristica riguardante periodi precedenti a quelli cui si riferisce la comunicazione.

Le autorità gerarchiche del militare che ha proposto reclamo esprimono sul reclamo stesso il proprio parere e lo trasmettono per le decisioni al Ministero della difesa, ovvero al Ministero delle finanze se trattasi di reclamo presentato dai militari della Guardia di finanza.

Art. 5.

Il modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorità competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi nonchè quant'altro occorra per la esecuzione della presente legge, sono stabiliti da due distinti regolamenti, dei quali uno per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica e l'altro per la Guardia di finanza.

Art. 6.

Sono abrogati la legge 22 gennaio 1942, n. 92 e l'articolo 5 della legge 4 agosto 1942, n. 915.

Fino a quando non saranno emanati i regolamenti di cui all'articolo 5 continueranno ad applicarsi le norme regolamentari vigenti per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica e la Guardia di finanza, in quanto compatibili con le norme della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 22 novembre 1962, n. **1696**.

Nuova misura della indennità corrisposta dallo Stato al comune di Volterra per i pozzi salsi, già di proprietà del Comune.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal 1° luglio 1962, l'indennità perpetua dovuta dallo Stato al comune di Volterra per l'uso dei pozzi salsi è elevata a lire 35 milioni annui.

Art. 2.

Il provento di cui alla presente legge può essere offerto in garanzia per la stipulazione di mutui presso la Cassa depositi e prestiti o presso gli altri Istituti autorizzati alla concessione di mutui agli enti locali.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge per l'esercizio 1962-63 e successivi, si provvede con un'aliquota del maggiore gettito proveniente dalla attuazione del provvedimento concernente la modificazione degli articoli 39, 87, 89, 90, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — TAVIANI — TRABUCCHI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 29 novembre 1962, n. **1697**.

Modifiche all'articolo 9 della legge 27 giugno 1957, n. 464, concernente sgravi fiscali su oli minerali distillati e gas di petrolio liquefatti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le lettere *a*) e *c*) dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito nella legge 27 giugno 1957, n. 464, sono sostituite dalle seguenti:

« *a*) immessi nelle reti di distribuzione cittadina, di nuova costruzione o trasformate, alimentate a propano puro, ad aria propanata od a propano riformato;

c) immessi tal quali o previa riforma o miscelati con aria nelle reti di distribuzione cittadina per integrare le erogazioni di gas anche diversi dal metano ».

Art. 2.

Le modificazioni di cui all'articolo 1 hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — TREMELLONI — COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 29 novembre 1962, n. **1698**.

Agevolazioni per la municipalizzazione da parte del comune di Genova del servizio dei trasporti urbani gestito dalla società per azioni U.I.T.E.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Qualora, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Genova deliberi di assumere, nelle forme di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, l'esercizio del servizio dei trasporti urbani gestito dalla società per azioni U.I.T.E. sia per rinuncia della Società concessionaria sia per scadenza, revoca, decadenza, riscatto della concessione o per qualsiasi altro titolo, tutti gli atti e contratti inerenti e conseguenti al trasferimento dei beni mobili e immobili dalla concessionaria al comune di Genova sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta generale sull'entrata nonchè dai diritti catastali e scontano, in quanto dovute, le imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa minima qualora il comune di Genova dimostri, all'atto del trasferimento, di essere titolare almeno dal 1° gennaio 1962 di azioni che rappresentino almeno l'80 per cento del capitale sociale della Società.

Art. 2.

Le plusvalenze eventualmente realizzate dalla Società concessionaria in dipendenza delle operazioni di cui al precedente articolo sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta sulle società e dalle addizionali e dalle altre imposte o sovrimposte connesse a tali tributi.

Art. 3.

Per la valutazione agli effetti fiscali dei beni mobili ed immobili trasferiti, si farà riferimento ai prezzi definitivamente corrisposti per tali beni dal comune di Genova al concessionario, risultanti dai rispettivi atti deliberativi divenuti esecutori.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — TREMELLONI — LA MALFA — TAVIANI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 3 dicembre 1962, n. **1699**.

Conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Ai generali di divisione dei carabinieri che abbiano ricoperto la carica di vice comandante generale dell'Arma e ai generali di divisione della Guardia di finanza che abbiano ricoperto la carica di comandante in seconda del Corpo, viene conferito all'atto della cessazione dal servizio permanente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la difesa e del Ministro per le finanze, il rango di generale di Corpo d'armata, ai soli effetti della applicazione delle norme che disciplinano l'ordine delle precedenze nelle pubbliche funzioni.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti dei generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza cessati dal servizio permanente prima dell'entrata in vigore della presente legge che abbiano ricoperto, rispettivamente la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI — TRABUCCHI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 11 dicembre 1962, n. **1700**.

Modifica dell'art. 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, circa la valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, è sostituito dal seguente:

« Ai fini del trasferimento su domanda il servizio effettivamente prestato nel ruolo speciale transitorio dagli insegnanti che conseguono il passaggio nel ruolo ordinario in applicazione della legge 12 agosto 1957, n. 799, e successive modifiche ed estensioni, è valutabile con lo stesso punteggio con cui è valutato il servizio prestato nel ruolo ordinario.

La stessa valutazione è attribuita ai fini del comma precedente al servizio prestato in ruolo ordinario inferiore dagli insegnanti assunti in ruolo superiore per effetto della legge 24 maggio 1956, n. 505, e della legge 8 febbraio 1957, n. 36.

Agli stessi effetti nei casi di cui ai precedenti commi il punteggio da attribuire alle qualifiche dell'ultimo quinquennio, riferite al servizio prestato nel ruolo speciale transitorio o nel ruolo ordinario inferiore, è stabilito in misura uguale a quello attribuito alle qualifiche riferite al servizio prestato nel ruolo ordinario.

Ai fini della partecipazione ai concorsi a posti di capo di istituto il servizio prestato prima dell'immissione nel ruolo ordinario, nei casi previsti dai primi due commi del presente articolo, non è computato ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 12 dicembre 1962, n. **1701**.

Norme integrative e modificative della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, recante norme per il decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici può provvedere alla acquisizione delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

I relativi contratti sono approvati con decreto dell'organo dell'Amministrazione dei lavori pubblici competente ad approvare i corrispondenti progetti, sentito il parere del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio ai sensi dell'articolo 17 del decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, è sostituito dai seguenti:

« Il regolamento di esecuzione determina i criteri di massima a cui i Comitati provinciali devono attenersi nel fissare i limiti massimi di ampiezza delle costruzioni.

Il costo massimo a vano delle costruzioni stesse, in ogni Provincia, è stabilito, su proposta del Comitato provinciale, con deliberazione del Comitato di attuazione approvata dal Ministro per i lavori pubblici.

Ai fini del computo dei vani di ogni alloggio gli accessori sono calcolati come due vani utili. Le eventuali pertinenze proprie delle abitazioni rurali non possono in ogni caso superare un quinto del costo dell'alloggio ».

Art. 3.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sono devolute alla competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche, in attuazione dei programmi deliberati dal Ministro, l'approvazione dei progetti, la autorizzazione all'esecuzione dei lavori e tutte le altre attribuzioni, ora spettanti all'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici, per la costruzione di alloggi per la eliminazione delle abitazioni malsane prevista dalle leggi 9 agosto 1954, n. 640, e successive integrazioni.

Per le assegnazioni di fondi agli uffici decentrati sono applicabili le disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — SULLO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 12 dicembre 1962, n. **1702**.

Obbligo di indicazione del gruppo sanguigno nelle patenti di guida.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le patenti di guida di cui all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, rilasciate dopo la entrata in vigore della presente legge, devono contenere la indicazione completa del gruppo sanguigno di appartenenza del titolare.

Per le patenti già rilasciate, l'indicazione del gruppo sanguigno viene apposta su richiesta del titolare, ma, comunque, sempre in occasione delle conferme periodiche, di cui all'articolo 88 e della revisione delle patenti, di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Il Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per la sanità, stabilirà con suo provvedimento le modalità di attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — JERVOLINO — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1962, n. **1703**.

Approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione del 7 maggio 1948, stipulato il 30 marzo 1962, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la R.A.I.-TV, per la gestione dei notiziari e dei servizi informativi per l'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 1, del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, con il quale le attribuzioni in materia di stampa e di radio sono demandate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 9 della Convenzione con l'Ente R.A.I. per la ricostruzione del Centro radiofonico ad onde corte di Roma-Prato Smeraldo, approvata con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132;

Vista la convenzione 26 gennaio 1952, per la concessione da parte dello Stato alla R.A.I. dei servizi di radioaudizione e televisione circolari e del servizio di telediffusioni su filo, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Ritenuta la necessità di dare un coordinato indirizzo al servizio di redazione e di emissione sia in lingua italiana che nelle lingue estere dei notiziari e in genere delle trasmissioni rivolte agli ascoltatori residenti all'estero;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvato e reso esecutivo l'unito atto aggiuntivo alla convenzione 7 maggio 1948, stipulato in data 30 marzo 1962 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio informazioni, e l'Ente R.A.I. Radiotelevisione Italiana, per la gestione da parte della R.A.I. del servizio notiziari e conversazioni per l'estero per le radiotrasmissioni ad onde corte.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI — CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, *foglio n.* 87. — VILLA

Regolamento riguardante la gestione dei notiziari e servizi informativi per l'estero

Ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di radio, assolte dal Servizio informazioni, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, in relazione alle Convenzioni stipulate il 7 maggio 1948 (decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132) e il 26 gennaio 1952 (decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180), ed alle intese raggiunte con lettera in data 26 marzo 1962 e 28 marzo 1962, circa la gestione da parte della R.A.I. del Servizio notiziari e conversazioni per l'estero per le radiotrasmissioni ad onde corte, si conviene quanto segue:

1) *Comitato programmi.*

Allo scopo di dare un coordinato indirizzo al servizio di redazione e di emissione, sia in lingua italiana che nelle lingue estere, dei notiziari e in genere delle trasmissioni rivolte agli ascoltatori residenti all'estero viene istituito un Comitato misto programmi informativi per l'estero.

Il predetto Comitato, presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà composto, oltre che dal Sottosegretario stesso, da cinque membri designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da cinque membri designati dalla R.A.I..

Il Sottosegretario potrà delegare un funzionario della Presidenza del Consiglio, membro della Commissione, a sostituirlo nelle funzioni di Presidente della Commissione.

Rappresentanti della Presidenza del Consiglio e della R.A.I., di Ministeri, di Enti pubblici o privati, su richiesta delle parti, potranno di volta in volta essere convocati dal Presidente.

Detto Comitato sarà costituito entro il 15 aprile 1962.

La segreteria del Comitato sarà tenuta da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Comitato misto programmi avrà per compito:

a) di stabilire gli orari, la durata e il numero delle trasmissioni;

b) di deliberare sui programmi e sugli orientamenti dei medesimi, nonchè sull'organizzazione dei mezzi relativi;

c) di formulare proposte, di promuovere iniziative, di dare suggerimenti per un sempre più idoneo funzionamento del servizio, anche in relazione ai rapporti con altri enti o organismi italiani ed esteri.

Qualsiasi deliberazione adottata dal Comitato misto programmi che comporti comunque una variazione di spesa deve essere sottoposta al parere della Commissione incaricata di esaminare le note di addebito, di cui al seguente punto 9.

Il Comitato sarà convocato dal presidente in via ordinaria trimestralmente e in via straordinaria ogni qualvolta se ne presenti l'opportunità.

2) *Gestione del Servizio da parte della R.A.I.*

La R.A.I. si atterrà alle deliberazioni del Comitato misto programmi e alle direttive che potranno essere impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con apposite comunicazioni scritte in rapporto a particolari situazioni ed esigenze.

Nell'ambito di tali deliberazioni e direttive, la R.A.I. provvederà alla organizzazione del servizio e alla redazione dei notiziari, sia per quanto attiene al contenuto, sia per quanto riguarda la forma, nonchè alla realizzazione dei programmi.

La R.A.I. sarà tenuta a conservare i testi scritti e, ove particolari esigenze lo richiedano, anche la registrazione su nastro o su altro mezzo, dei notiziari, delle conversazioni, delle interviste messi in onda durante il trimestre, per tenerli a disposizione del Comitato misto programmi.

La R.A.I. invierà quotidianamente, e non più tardi del giorno successivo a quello di trasmissione, al Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il testo in lingua italiana del notiziario base e i testi trasmessi (notiziari e conversazioni).

I membri del Comitato per i programmi, come pure i membri della Commissione per l'esame e l'approvazione delle note di addebito, verranno facilitati dalla R.A.I. qualora intendano visitare uffici ed impianti.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvederà a rimettere quotidianamente alla R.A.I. i testi delle radioricezioni per telescrivente.

3) *Orari e programmi.*

Almeno nel primo trimestre della gestione della R.A.I., e comunque fino alla prima riunione del Comitato misto programmi, tutte le trasmissioni saranno effettuate secondo i programmi e gli orari in atto.

Potranno essere concordate, caso per caso, eventuali revisioni limitatamente alla durata dei programmi stessi.

4) *Organizzazione interna.*

Al termine del primo trimestre, che sarà considerato come un periodo di prova per stabilire il migliore sistema di organizzazione, soprattutto ai fini della specializzazione dei notiziari e della ripartizione in sezioni delle varie zone geopolitiche alle quali sono destinate le trasmissioni, la R.A.I. presenterà al Comitato misto programmi una relazione sui risultati del primo periodo della sua gestione.

5) *Trasmissioni di notiziari per l'estero e trasmissioni di notiziari in lingue del «Notturno dall'Italia».*

La R.A.I. provvederà ad inquadrare nella costituenda Direzione notiziari e servizi informativi per l'estero non sol-

tanto la redazione dei notiziari in lingua italiana per l'estero su onde corte, ma anche la redazione dei notiziari in lingua straniera trasmessi dal « Notturno dall'Italia ».

6) *Rapporti esterni.*

I rapporti ufficiali con le Ambasciate estere in Italia e con le nostre rappresentanze all'estero saranno tenuti tramite il Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7) *Corrispondenza con i radioascoltatori.*

La corrispondenza dei radioscoltatori all'estero, italiani e stranieri, — compresa quella indirizzata alla R.A.I. — dovrà affluire al Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio.

8) *Rimborso delle spese.*

Il rimborso delle spese alla R.A.I. da parte della Presidenza del Consiglio per la gestione del servizio di redazione ed emissione dei notiziari e delle trasmissioni informative per l'estero sarà regolato ai sensi dell'art. 9 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 1132, al pari del rimborso delle spese per le altre attività previste dalla suddetta Convenzione e svolte dalla R.A.I. per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

9) *Commissione per l'esame e l'approvazione delle note di addebito.*

La Commissione per l'esame e l'approvazione delle note di addebito ha il compito di aggiornare i criteri di imputazione delle spese ogni qualvolta se ne rappresenti la necessità, di esaminare le proposte e deliberati del Comitato misto programmi che abbiano una rilevanza finanziaria; di riscontrare le note di addebito che la R.A.I. presenterà ai sensi dell'art. 8 della citata convenzione.

La Commissione ha la facoltà di demandare l'esame delle note di addebito a dipendenti della Presidenza del Consiglio e della R.A.I.

La Commissione sarà composta — oltre che dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio — da sei membri, di cui: due funzionari della Presidenza del Consiglio, due funzionari della R.A.I., due funzionari del Ministero delle poste e telecomunicazioni. Il Sottosegretario ha la facoltà di delegare uno dei due funzionari della Presidenza del Consiglio membri della Commissione, a sostituirlo nelle funzioni di presidente.

La Commissione si riunirà almeno due volte l'anno.

10) *Inizio del servizio e personale.*

Quindici giorni prima della consegna dei locali la R.A.I. comunicherà alla Presidenza del Consiglio l'elenco definitivo del personale segnalato dalla Presidenza del Consiglio e dalla R.A.I. che sarà impiegato nella costituenda Direzione notiziari e servizi informativi per l'estero.

11) *Assunzione di personale e spese.*

Fermo restando che qualsiasi aumento di organico dovrà essere preventivamente approvato dal Comitato misto programmi e da quello per il controllo delle note di addebito, ogni eventuale futura assunzione di personale da adibire alla Direzione notiziari e servizi informativi per l'estero sarà concordata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, stabilendo fin da ora che saranno di preferenza assunti elementi del Servizio informazioni della Presidenza e che non saranno comunque assunti membri del Corpo diplomatico o elementi che abbiano rapporti di impiego o di collaborazione con uffici delle Rappresentanze diplomatiche.

12) *Clausola finale.*

L'assunzione del servizio avverrà in data 1° aprile 1962.

Nel caso in cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in dipendenza di quanto concordato, venisse nella determinazione di riassumere la gestione diretta del servizio, con un preavviso di sei mesi, resta stabilito che la Presidenza dovrà riassorbire o assumersi la liquidazione del solo personale appartenente alla categoria dei traduttori e speakers che si trovano a prestare servizio presso la R.A.I. per le esigenze delle trasmissioni ad onde corte per l'estero.

L'anzidetto riassorbimento avrà luogo alle condizioni e nei limiti di cui alla legge 23 giugno 1961, n. 520.

Roma, addì 30 marzo 1962

L'amministratore delegato della R.A.I.-Radiotelevisione italiana
RODINÒ

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
DELLE FAVE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1962, n. 1704.

Mantenimento del posto di professore di ruolo di Ispezione degli alimenti di origine animale presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, n. 1095;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 12 ottobre 1961, con la quale si conviene di aumentare, a decorrere dal 1° novembre 1960, i contributi che l'Ente finanziatore dovrà pagare per il mantenimento del posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di « Ispezione degli alimenti di origine animale » presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano e di istituire, a decorrere dalla stessa data, un fondo speciale di previdenza per l'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio da corrispondere al titolare del posto stesso — fermi restando tutti i patti e le clausole contenuti nella convenzione istitutiva del posto in parola stipulata il 3 agosto 1955, ed approvata e resa esecutiva con decreto Presidenziale 15 luglio 1956, n. 1095 — il cui importo sarà annualmente versato allo Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1962

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 89. — VILLA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

Repertorio n. 222.

Atto aggiuntivo alla Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di ispezione degli alimenti di origine animale presso la Facoltà di medicina veterinaria stipulata il 3 agosto 1955.

L'anno millenovecentosessantuno addì dodici del mese di ottobre, nella sede dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, innanzi a me, dott. Roberto Buongiovanni, direttore amministrativo della predetta Università e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusto il decreto rettorale in data 3 novembre 1958, con rinuncia di comune accordo, alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori:

prof. Caio Mario Cattabeni nato a Mestre (Venezia) nella sua qualità di rettore dell'Università degli studi di Milano espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione in data 29 marzo 1961

ed il sig. avv. grand'uff. Fausto Minelli nella sua qualità di presidente dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Provincie lombarde, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione del medesimo in data 2 maggio 1951;

Premesso

che con convenzione stipulata il 3 agosto 1955, registrata all'Ufficio del registro di Milano, atti pubblici, il 4 agosto 1955, n. 4778, mod. 1, vol. 1093, il predetto Istituto si è assunto l'onere per il funzionamento di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento dell'Ispezione degli alimenti di origine animale presso la Facoltà di medicina veterinaria;

che per motivi imponderabili la detta convenzione non è entrata in vigore subito dopo la sua approvazione;

che il posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento predetto è stato coperto soltanto a decorrere dall'anno accademico 1960-61;

che in base all'art. 4 della stessa convenzione, l'Istituto stesso si è assunto l'obbligo di aumentare proporzionalmente la somma stabilita dalla predetta convenzione in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti che dovessero essere disposti dallo Stato a favore dei professori universitari;

che susseguentemente alla data della stipulazione della predetta convenzione furono concessi miglioramenti economici ai professori universitari e perciò il contributo annuo fissato dall'art. 2 della convenzione in L. 2.000.000 (due milioni), deve essere elevato a L. 3.000.000 (tre milioni);

che in base alle disposizioni emanate dagli organi ministeriali, successivamente alla stipula della convenzione in oggetto, oltre gli emolumenti previsti occorre provvedere alla costituzione del fondo di previdenza previsto in L. 600.000 (seicentomila, pari al 20% degli emolumenti dovuti al titolare della cattedra per l'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare stesso;

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto appresso:

Articolo unico

Ferme restando tutte le altre clausole contenute nella convenzione stipulata addì 3 agosto 1955, di cui alle premesse, tra l'Università degli studi di Milano e l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle provincie lombarde per la istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di ispezione degli alimenti di origine animale, lo stesso Istituto zooprofilattico sperimentale delle provincie lombarde, a modifica degli articoli 2 e 3 si obbliga a corrispondere annualmente all'Università degli studi di Milano, per il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui trattasi, la somma di lire 3.000.000 (tre milioni), a decorrere dal 1° novembre 1960 e fino al termine della convenzione previsto, salvo rinnovi, per l'anno accademico 1965-66.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale delle provincie lombarde si obbliga inoltre a corrispondere annualmente, a decorrere dal 1° novembre 1960, alla Università degli studi di Milano, ai fini della costituzione dello speciale fondo di previdenza per l'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di professore di ruolo la somma di L. 600.000 (seicentomila) pari al 20 % degli emolumenti dovuti al titolare della cattedra.

Il presente atto aggiuntivo stipulato nell'interesse della Università degli studi di Milano sarà registrato in esenzione di tasse e bolli, ai sensi dell'art. 55 del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano perchè conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente a me ufficiale rogante.

L'atto medesimo consta di n. 5 fogli su n. 4 facciate e n. 6 righe della quinta facciata, scritte a macchina da persona di mia fiducia.

F.to: C. Mario CATTABENI, *Rettore;*

F.to: Fausto MINELLI, *presidente;*

F.to Roberto BUONGIOVANNI, *ufficiale rogante.*

Registrato a Milano, atti pubblici, il 16 ottobre 1961, al n. 12626, Mod. 1, vol. 1358. Esatte L.: gratis.

Il direttore: VASSALLO

Copia autentica all'originale depositato agli atti della Università.

Il direttore amministrativo: dott. Roberto Buongiovanni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 ottobre 1962, n. 1705.

Modificazione allo statuto del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, modificato con regio decreto 11 luglio 1942, n. 921 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. — I corsi di perfezionamento in Elettrochimica e Chimica fisica, in Radiotecnica ed in Comunicazioni su filo sono soppressi, mentre vengono istituiti i seguenti nuovi corsi di perfezionamento in Elettrochimica ed Elettrometallurgia, in Comunicazioni a grande distanza, in Telefonia e Telegrafia, ed in Controlli automatici.

Corso di perfezionamento in Elettrochimica ed Elettrometallurgia coi seguenti insegnamenti:

1) Elettrochimica (con esercitazioni);
2) Complementi di Chimica-fisica (con esercitazioni);
3) Misure ed analisi elettrochimiche (con esercitazioni);
4) Tecnologie elettrochimiche generali;
5) Procedimenti elettrochimici preparativi;
6) Elettrometallurgia;
7) Elettrotermia ed elettrosiderurgia;
8) Corrosione;
9) Finitura e protezione dei metalli;
10) Tecnologie elettrochimiche speciali.

Altri insegnamenti monografici eventuali.

Gli studenti debbono svolgere durante l'anno di frequenza una tesi sperimentale.

Al Corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria chimica ed elettrotecnica, in chimica od in chimica industriale.

Corso di perfezionamento in Comunicazioni a grande distanza, coi seguenti insegnamenti:

1) Teorie delle reti elettriche;
2) Complementi di matematiche e teoria delle informazioni;
3) Circuiti elettronici;
4) Tecnologie elettroniche;
5) Trasmissioni su linee e cavi;
6) Propagazione ed antenne;
7) Circuiti e tubi per microonde;
8) Ponti radio e multiplex telefonici.

Il Corso viene integrato con conferenze e seminari su argomenti particolari.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria elettrotecnica od in ingegneria elettronica.

Corso di perfezionamento in Telefonia e Telegrafia, coi seguenti insegnamenti:

1) Teoria delle reti elettriche;
2) Complementi di matematiche e teoria delle informazioni;
3) Circuiti elettronici;
4) Tecnologie elettroniche;
5) Telefonia;
6) Teoria del traffico telefonico e commutazione;
7) Trasmissioni di dati e telegrafia;
8) Teoria e circuiti di commutazione.

Il corso viene integrato con conferenze e seminari su argomenti particolari.

Al Corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria elettrotecnica od in ingegneria elettronica.

Corso di perfezionamento in Controlli automatici coi seguenti insegnamenti:

1) Teoria delle reti elettriche;
2) Complementi di matematiche e teoria delle informazioni;
3) Circuiti elettronici;
4) Tecnologie elettroniche;
5) Teoria della regolazione automatica;
6) Sistemi elettronici;
7) Macchine elettriche e fluidodinamiche;
8) Regolazione degli impianti.

Il Corso viene integrato con conferenze e seminari su argomenti particolari.

Al Corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria elettrotecnica od in ingegneria elettronica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1962.

Approvazione della convenzione 28 settembre 1961 con la Società di navigazione « Si.Re.Na. », con sede in Palermo (riassetto servizi marittimi settore « D »).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1953, n. 34, concernente l'ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale;

Visto il proprio decreto in data 10 settembre 1956, con il quale venne approvata la convenzione stipulata il 23 luglio 1956 con la Società per azioni « Si.Re.Na. » - Sicula Regionale di Navigazione, con sede in Palermo, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi del settore « D » (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) per la durata di anni venti a decorrere dal 1° gennaio 1954 e verso la sovvenzione, in ragione d'anno, di lire 427.128.100 (quattrocentoventisette milioni centoventottomila cento) fino al 31 dicembre 1955; di lire 425.032.100 (quattrocentoventicinque milioni trentaduemila cento) dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956 e di lire 430.630.100 (quattrocentotrenta milioni seicentotrentamila cento) dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1973;

Considerato che il crescente aumento del traffico e lo sviluppo economico delle zone comprese nel predetto settore « D » esigono una revisione della convenzione del 23 luglio 1956 per migliorare i servizi marittimi del settore medesimo, da concretarsi sia mediante la sostituzione di parte del materiale nautico con materiale nuovo più moderno ed efficiente, sia mediante l'intensificazione della frequenza di alcuni collegamenti marittimi;

Considerata l'opportunità, per evitare incertezze nella sua applicazione, di riprodurre l'intero testo della convenzione stipulata il 23 luglio 1956, apportandovi anche alcune modifiche puramente formali;

Vista la convenzione stipulata in Roma addì 28 settembre 1961 con la Società « Si.Re.Na. » per soddisfare le predette esigenze;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata in Roma, addì 28 settembre 1961, con la Società per azioni « Si.Re.Na. » - Sicula Regionale di Navigazione, con sede in Palermo, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi del settore « D » (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) per la durata di venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1954 e verso la sovvenzione, in ragione d'anno, di lire 427.128.100 (quattrocentoventisette milioni centoventottomila cento) fino al 31 dicembre 1955; di lire 425.032.100 (quattrocentoventicinque milioni trentaduemila cento) dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956; di lire 430.630.100 (quattrocentotrenta milioni seicentotrentamila cento) dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1960; di lire 531.130.100 (cinquecentotrentuno milioni centotrentamila cento) dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1961 e di lire 639.630.100 (seicentotrentanove milioni seicentotrentamila cento) dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1973.

Dette somme faranno carico al capitolo 68 del bilancio del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1961-62 e corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

La predetta convenzione sostituisce quella stipulata in data 23 luglio 1956 ed approvata con decreto presidenziale 10 settembre 1956 e avrà effetto fino al 31 dicembre 1973.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 34, unitamente alla convenzione, che verrà comunicata al Parlamento.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1962

GRONCHI

JERVOLINO — TAVIANI — SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1962
Registro n. 12 Marina mercantile, foglio n. 37

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Convenzione con la Società per azioni « Si.Re.Na » - Sicula regionale di navigazione, con sede in Palermo per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « D » (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria).

Premesso che dal 1° gennaio 1954 la Società per azioni « SI.RE.NA. » Sicula regionale di navigazione, con sede in Palermo, provvede all'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale delle isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, fra il dott. Mario Ibba, direttore generale della Navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile e l'ing. Carlo Lolli-Ghetti, consigliere delegato della Società anzidetta, agente in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Servizi da eseguire

La Società per azioni « SI.RE.NA. », con sede in Palermo, assume l'esercizio delle linee di navigazione elencate nella annessa tabella (allegato 1) alle condizioni indicate nel capitolato (allegato 2) che, con la tabella stessa fa parte integrante della presente convenzione.

Nei successivi articoli e nel capitolato la Società per azioni « SI.RE.NA. » viene designata con la parola « Società ».

Art. 2.

Sovvenzione

La sovvenzione per l'esercizio delle linee di cui all'art. 1 è, in ragione d'anno fissata come appresso:

fino al 31 dicembre 1955: lire 427.128.100 (quattrocentoventisettemilionicentoventottomilacento);

dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956: lire 425.032.100 (quattrocentoventicinquemilionitrentaduemilacento);

dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1960: lire 430.630.100 (quattrocentotrentamilioniseicentotrentamilacento);

dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1961 lire 531.130.100 (cinquecentotrentunomilionicentotrentamilacento);

dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1973: lire 639.630.100 (seicentotrentanovemilioniseicentotrentamilacento).

Art. 3.

Pagamento della sovvenzione

La sovvenzione spettante alla Società verrà corrisposta a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai diciannove ventesimi; il pagamento del saldo avrà luogo annualmente dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

La Società dovrà inviare al Ministero della marina mercantile tutti i documenti che le saranno richiesti sia per la liquidazione delle rate mensili di sovvenzione, sia per la liquidazione a saldo della sovvenzione stessa.

Art. 4.

Revisione della sovvenzione

La sovvenzione di cui all'art. 2 è soggetta a revisione triennale in dipendenza delle variazioni, nella misura appresso indicata, dei seguenti elementi:

a) introiti del traffico;

b) prezzo dei combustibili;

c) paghe, stipendi, indennità, accessori e contributi del personale dipendente, previsti dai contratti collettivi di lavoro e dal regolamento organico, sempreché il Ministero della marina mercantile, d'intesa con quello del tesoro, ne abbia riconosciuta l'applicazione.

L'importo annuo base di ciascuno dei sopra indicati elementi, da tenere presente ai fini della determinazione delle variazioni di cui al precedente comma, resta così fissato:

a) introiti del traffico:

fino al 31 dicembre 1960: lire 21.900.000;

dal 1° gennaio 1961 fino al 31 dicembre 1961: lire 22.369.530;

dal 1° gennaio 1962 fino al 31 dicembre 1973: lire 23.768.507.

b) combustibili:

fino al 31 dicembre 1955: L. 68.838.874 (carbone: tonnellate 1.658 × 17.600; nafta: tonn. 1.531 × 12.665; diesel: tonn. 1.151 × 17.609);

dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956: lire 56.415.704 (carbone: tonn. 682 × 17.600; nafta: tonn. 1.531 × 12.665; diesel: tonn. 1.421 × 17.609);

dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1960: lire 47.740.605 (nafta: tonn. 1.531 × 12.665; diesel: tonn. 1.610 × 17.609);

dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1961: lire 48.216.048 (nafta: tonn. 1.531. × 12.665; diesel: tonn. 1.637 × 17.609);

dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963: lire 50.241.083 (nafta: tonn. 1.531 × 12.665; diesel: tonn. 1.752 × 17.609);

dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1973: lire 51.118.927 (diese: tonn. 2.903 × 17.609).

c) paghe, stipendi, indennità, eccessori e contributi:

fino al 31 dicembre 1955: lire 194.900.000;

dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1973: lire 195.500.000.

La revisione di cui sopra, che avrà effetto nel triennio successivo a quello in cui si verificano le variazioni, avrà luogo soltanto quando le variazioni stesse, verificatesi nel triennio, in aumento o in diminuzione, superino il 10% del prezzo complessivo convenuto e limitatamente alla parte eccedente la predetta percentuale.

Le variazioni di cui al comma precedente saranno accertate insindacabilmente dal Ministero della marina mercantile di concerto con quello del tesoro.

Art. 5.

Revisione della convenzione

La revisione della convenzione può essere richiesta in qualunque momento dal Ministero della marina mercantile, quando ravvisi la necessità di miglioramento dei servizi per esigenze economiche e sociali.

Essa sarà effettuata dal Ministero della marina mercantile, d'intesa con i Ministeri del tesoro e delle poste e telecomunicazioni.

Art. 6.

Durata della convenzione

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1954 ed avrà la durata di 20 anni.

Art. 7.

Amministrazione della Società - Capitale sociale

Le azioni rappresentanti il capitale sociale dovranno essere possedute, per non meno del 75% del capitale stesso, da cittadini italiani o da enti riconosciuti italiani. Tale percentuale dovrà essere mantenuta in ogni successivo eventuale aumento di capitale.

Il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e la Direzione della Società dovranno in ogni tempo essere composti da cittadini italiani.

Alla formazione del Collegio sindacale partecipano:

a) in qualità di membri effettivi: un funzionario designato dal Ministero del tesoro, con funzioni di presidente; ed un funzionario designato dal Ministero della marina mercantile;

b) in qualità di membri supplenti: un funzionario designato dal Ministero del tesoro ed un funzionario designato dal Ministero della marina mercantile. Un magistrato della Corte dei conti assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale per l'esercizio del controllo spettante alla stessa Corte ai sensi dell'art. 100 della Costituzione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti devono essere inserite nello statuto della Società e costituiscono condizioni essenziali della concessione.

Mancando tali condizioni o venendo comunque modificate, la Società sarà dichiarata decaduta a termini dell'art. 16 della presente convenzione e con le conseguenze da esso previste.

Art. 8.

Domicilio legale

Agli effetti della presente convenzione la Società elegge domicilio legale in Roma ed avrà sede di armamento nei porti di Palermo o Trapani.

Art. 9.

Navi nuove ed usate da assegnare ai servizi

E' fatto obbligo alla Società di rilevare la M/n Egadi di t.s.l. 770 della ditta « Cirrincione » con sede in Palermo. Il prezzo del rilievo sarà determinato con le modalità previste dal secondo comma del successivo art. 10.

La Società si obbliga ad assegnare alle linee unità di nuova costruzione aventi il seguente tonnellaggio:

a) dal 1° gennaio 1956 una nave della stazza lorda minima di 450 tonnellate da assegnare alla linea 1 di cui allo allegato 1);

b) dal 1° gennaio 1957 una nave di stazza lorda minima di 450 tonnellate da assegnare alle linee 2 e 3 di cui all'allegato 1);

c) dal 1° gennaio 1964 due navi della stazza lorda unitaria minima di 800 tonnellate da assegnare alle linee 4 e 5 di cui all'allegato 1).

I piani di dette navi con gli altri dati ad esse relativi dovranno essere presentati al Ministero della marina mercantile, per l'approvazione, entro sei mesi dalla stipulazione della presente convenzione.

In attesa della entrata in servizio delle navi stesse, la Società potrà esercitare i servizi con navi usate di sua proprietà o noleggiate, purchè riconosciute idonee dal Ministero della marina mercantile.

Art. 10.

Le navi alla scadenza della convenzione

Alla scadenza della presente convenzione lo Stato avrà facoltà di prendere in possesso per rilevare o far rilevare, in tutto o in parte, le navi assegnate alle linee di cui all'allegato 1).

Il prezzo del rilievo sarà determinato da un Collegio peritale con funzioni di arbitro inappellabile composto di cinque membri, dei quali due nominati da ciascuna delle parti interessate, ed il quinto, ove non fosse scelto d'accordo fra le parti, nominato dal presidente del Tribunale di Roma.

Art. 11.

Noleggio delle navi da parte dello Stato

Il Ministero della marina mercantile avrà diritto di noleggiare per i servizi straordinari dello Stato le navi di proprietà della Società completamente armate.

In questo caso, sarà corrisposto alla Società un compenso risultante dai seguenti elementi, per la durata effettiva del noleggio:

1) il 7,50 per cento per interesse, in ragione di anno, sul valore attuale della nave;

2) il 12 per cento annuo sul valore iniziale della nave per le quote di ammortamento, manutenzioni e riparazioni ordinarie, spese di amministrazione e fondo grandi riparazioni;

3) il rimborso delle spese vive quali: il consumo del combustibile e delle materie grasse, paghe, panatiche ed accessori dell'equipaggio. Il materiale dovrà essere restituito nelle stesse condizioni in cui fu consegnato, salvo il normale deperimento.

Agli effetti del presente articolo il valore iniziale è il valore che all'atto del noleggio verrebbe attribuito alla nave se la medesima, con le dotazioni ed i corredi di cui risulta fornita, fosse di nuova costruzione; il valore attuale è quello iniziale ridotto del 4% per ogni anno o frazione di anno di età della nave fino al 25% del valore inziale.

Il valore iniziale sarà determinato d'accordo tra il Ministero della marina mercantile e la Società, ed in mancanza di accordo, dal Ministero della marina mercantile in via definitiva sentito il Consiglio superiore della marina mercantile.

Art. 12.

Equipaggi

La forza minima degli equipaggi deve corrispondere a quella prevista dalle apposite tabelle di armamento approvate dal Ministero della marina mercantile a seconda del tonnellaggio e del tipo delle varie navi, salve sempre le varianti che possono rendersi necessarie in relazione alle eventuali modifiche apportate dai contratti collettivi agli orari di lavoro di bordo. Il reclutamento del personale di bassa forza deve avvenire in conformità delle norme che regolano l'assunzione dei marittimi attraverso gli uffici di collocamento della gente di mare istituiti presso le Capitanerie ed Uffici di porto dello Stato.

Il contratto tipo di arruolamento è quello attualmente in vigore. Qualsiasi variazione del predetto contratto è subordinata alla approvazione del Ministero della marina mercantile.

Art. 13.

Personale di Stato Maggiore e amministrativo

Nella prima assunzione del personale occorrente all'esercizio delle linee contemplate dalla presente convenzione, la Società dovrà assumere il personale amministrativo e navigante (Stato Maggiore) che al 31 dicembre 1953 era alle dipendenze del precedente concessionario Andrea Cirrincione, e che a quella data era iscritto nei ruoli organici, purchè dopo la stessa data, non sia rimasto, volontariamente, nei ruoli del cessato concessionario.

Dal beneficio di cui sopra è escluso il personale che entro il 31 dicembre 1953 abbia raggiunto i limiti di età per essere collocato in quiescenza.

Al personale di cui al primo comma del presente articolo sarà riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio già maturata alla data del 31 dicembre 1953 alle dipendenze del precedente concessionario, nonchè il grado e la qualifica raggiunti alla data stessa.

Al personale già iscritto nei ruoli organici alle dipendenze della Società « La Meridionale » alla data del 31 dicembre 1949, assunto dall'armatore Andrea Cirrincione, in applicazione della convenzione stipulata per i servizi marittimi sovvenzionati delle isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, per il biennio 1950-51 e successivamente prorogata al 31 dicembre 1953, sarà riconosciuta, a tutti gli effetti, anche l'anzianità di servizio maturata presso la « Meridionale ».

La Società dovrà pertanto regolarizzare la indennità di quiescenza del personale suddetto, effettuando il versamento delle relative differenze fino alla data della cessazione dei servizi da parte del precedente concessionario.

Le controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del presente articolo saranno decise inappellabilmente da una Commissione arbitrale composta di cinque membri, dei quali due nominati dalla Società, due dal personale ed il quinto, con funzioni di presidente, nominato d'accordo tra le due parti o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Roma.

Art. 14.

Regolamento organico

Il regolamento organico per il personale di Stato Maggiore navigante e per il personale addetto ai servizi amministrativi è quello attualmente in vigore. Qualsiasi variazione al predetto regolamento è subordinata all'approvazione del Ministero della marina mercantile. Le controversie che dovessero sorgere, nella applicazione del regolamento organico, saranno decise, inappellabilmente, da una Commissione composta di cinque membri, dei quali due nominati dalla Società, due dal personale ed il quinto nominato d'accordo fra le parti o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Roma.

Art. 15.

Convenzioni speciali

La Società si obbliga, su richiesta delle singole amministrazioni civili e militari dello Stato, di addivenire con le medesime alla stipulazione di convenzioni speciali per disciplinare i reciproci rapporti in ordine al trasporto di persone o cose per conto o a spese delle Amministrazioni stesse.

Art. 16.

Interruzione, sospensione o abbandono del servizio

Qualora si verificasse sospensione o abbandono della navigazione ovvero interruzione del servizio di una o più linee, che non fossero dipendenti da causa di guerra o da altra causa di forza maggiore, il Ministero della marina mercantile potrà, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diffidare la Società a riprendere il servizio secondo le norme prescritte dalla presente convenzione e dal relativo capitolato, entro il termine perentorio che sarà indicato nella diffida.

Tale diffida avrà efficacia di formale costituzione in mora.

Qualora il servizio non venisse regolarmente ripreso nel termine come sopra prescritto, ovvero fosse ripreso, ma si verificasse poi una nuova interruzione, il Ministero della marina mercantile avrà facoltà di dichiarare decaduta la concessione ed anche di far prendere possesso delle navi e della azienda per quanto possa occorrere ad esercitare i servizi con regolarità, sia direttamente, sia per mezzo di altra ditta, società od ente, nei cui confronti il Ministero della marina mercantile potrà addivenire a nuova concessione.

In ogni caso la continuazione dell'esercizio sarà fatta a rischio, pericolo e responsabilità del concessionario decaduto il quale risponderà pure di ogni altro danno.

Qualora dall'esercizio così continuato — all'infuori di una nuova concessione — risultasse un utile, sarà prelevato nei limiti di esso, a favore del concessionario decaduto un compenso di requisizione, da determinare secondo le disposizioni legislative vigenti in materia, per le navi delle quali il Ministero della marina mercantile avesse preso possesso. Ogni eventuale avanzo sarà devoluto allo Stato.

Art. 17.

Decadenza della concessione per gravi e costanti irregolarità

Qualora nella esecuzione del servizio si verificassero irregolarità gravi e costanti, che, senza dar luogo ai casi di interruzione, sospensione o abbandono contemplati dall'articolo 16 ne compromettessero — a giudizio dell'Amministrazione — le finalità, il Ministero della marina mercantile, esperite inutilmente le opportune diffide, avrà facoltà, sentito il Consiglio di Stato, di dichiarare decaduta la concessione ed anche di far prendere possesso delle navi e della azienda ai sensi e per gli effetti dell'articolo su accennato.

Art. 18.

Divieti

La Società non potrà distogliere le navi adibite alle linee per eseguire viaggi fuori convenzione, qualora l'esercizio di essi possa recare pregiudizio al normale svolgimento delle linee stesse. Essa inoltre non potrà senza l'autorizzazione del Ministero della marina mercantile:

a) cedere ad altri i servizi contemplati dalla presente convenzione;

b) vendere le navi assegnate ai predetti servizi o consentire iscrizioni d'ipoteca sulle navi stesse;

c) assumere per conto di uno Stato estero l'esercizio di un servizio marittimo.

La Società non potrà comunque partecipare direttamente o indirettamente a trust, coalizioni o cartelli o ad accordi di qualsiasi genere, tendenti a modificare artificiosamente correnti di esportazione o di traffico, nè svolgere con mezzi di sleale concorrenza una azione avente lo scopo evidente di ostacolare iniziative della Marina libera nazionale.

Qualora la Società apertamente o nascostamente contravvenisse ai divieti di cui al presente articolo, il Ministero della marina mercantile — previa contestazione degli addebiti — potrà, sentito il Consiglio di Stato, dichiarare decaduta la concessione.

Art. 19.

Incameramento della cauzione e risarcimento dei danni

Nei casi di decadenza previsti dalla presente convenzione, la cauzione verrà incamerata e la Società sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni che nei casi suddetti possono derivare all'erario.

Art. 20.

Cauzione

All'atto della stipulazione della presente convenzione, la Società dovrà prestare una cauzione corrispondente al 20 % dell'ammontare, in ragione di anno, della sovvenzione.

La cauzione dovrà essere prestata in titoli di Stato, oppure mediante fidejussione di un istituto di credito tra quelli indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635; ovvero, costituendo ipoteca di 1° grado su una o più navi di proprietà della Società, le quali dovranno essere a tal fine assicurate presso una Compagnia italiana di assicurazione accettata dal Ministero della marina mercantile per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione. La relativa polizza dovrà essere girata a favore del Ministero stesso. La cauzione è vincolata a garanzia degli obblighi assunti e delle responsabilità in cui siano incorse la Società, o le persone per cui essa è tenuta a rispondere civilmente.

La cauzione serve inoltre a garantire il pagamento delle penalità inflitte che non fossero pagate dalla Società e non potessero essere prelevate dalla sovvenzione. In questo caso si provvederà nei modi di legge a prelevare le somme dalla cauzione, la quale dovrà essere reintegrata entro 10 giorni dalla data del decreto. Non avvenendo ciò, la Società si intenderà decaduta per sua colpa dalla concessione con le conseguenze previste nella presente convenzione per i casi di decadenza.

Art. 21.

Casi di guerra

In caso di guerra o di ostilità tra l'Italia e una altra Potenza o fra Potenze estere, che importi modifiche alle linee contemplate dalla presente convenzione o alle loro condizioni di esercizio, la convenzione stessa sarà riveduta in relazione alle anzidette modifiche.

Art. 22.

Risoluzione di controversie

Tutte le controversie che potessero sorgere per la esecuzione della presente convenzione e dell'annesso capitolato, per la soluzione delle quali non fosse previsto altro procedimento dalla convenzione e dal capitolato stesso, saranno deferite ad un Collegio arbitrale, che si riunirà in Roma e che sarà composto di tre membri, dei quali uno nominato dal Ministero della marina mercantile, uno dalla Società ed il terzo nominato di comune accordo dalle parti o, in difetto di accordo dal presidente del Consiglio di Stato.

La decisione del Collegio arbitrale non è soggetta ad appello o a ricorso per Cassazione.

Art. 23.

Sovvenzione per linee

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, la sovvenzione annua stabilita dall'art. 2 della presente convenzione sarà ripartita tra le singole linee indicate nella annessa tabella (allegato 1).

Ai fini della ripartizione della sovvenzione, è stabilito per ciascuna delle linee indicate nella predetta tabella il seguente numero di viaggi da effettuarsi nell'anno finanziario:

a) fino al 31 dicembre 1960:
Linea 1: n. 208 viaggi;
Linea 2: n. 156 viaggi;
Linea 3: n. 104 viaggi;
Linea 4: n. 104 viaggi;
Linea 5: n. 104 viaggi;

b) dal 1° gennaio al 31 dicembre 1961:
Linea 1: n. 208 viaggi;
Linea 2: n. 156 viaggi;
Linea 3: n. 156 viaggi;
Linea 4: n. 104 viaggi;
Linea 5: n. 104 viaggi;

c) dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1973:
Linea 1: n. 234 viaggi;
Linea 2: n. 156 viaggi;
Linea 3: n. 312 viaggi;
Linea 4: n. 104 viaggi;
Linea 5: n. 104 viaggi.

Per gli eventuali viaggi che, in applicazione della periodicità indicata per ciascuna linea nell'annessa tabella, risulteranno effettuati in più del numero sopra stabilito, oppure, per quelli eseguiti in più per esigenze di traffico e preventivamente autorizzati dal Ministero della Marina mercantile, sarà corrisposta la normale sovvenzione fino ad esaurimento della somma prevista dall'art. 2 della presente convenzione. Per tutti gli altri viaggi che risulteranno eseguiti in più per esigenze di traffico e che saranno stati preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile, verrà effettuato il solo rimborso delle spese vive di esercizio, detratti gli introiti.

Art. 24.

La presente convenzione — che sostituisce a tutti gli effetti ogni altra precedente convenzione stipulata per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale nelle isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria — mentre vincola la Società fin dal momento della sua sottoscrizione non impegna il Ministero della marina mercantile finchè non sia stata approvata nelle forme prescritte.

Roma, addì 28 settembre 1961

p. Il Ministero della marina mercantile
F.to Mario Ibba

p. la Società « SI.RE.NA. »
F.to Carlo Lolli-Ghetti

ALLEGATO 1
(Art. 1 della Convenzione)

SETTORE « D »: ISOLE EGADI, PELAGIE, USTICA E PANTELLERIA

Elenco delle linee, itinerari, periodicità e velocità di esercizio

LINEA 1

Itinerario: Palermo-Ustica e ritorno;

Periodicità: fino al 31 dicembre 1961 quadrisettimanale; dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1973, esasettimanale nel periodo 1° giugno-31 agosto e quadrisettimanale nel rimanente periodo dell'anno;

Migliatico per viaggio (A. e R.): miglia 72;

Migliatico annuo, sino al 31 dicembre 1961, per 208 viaggi: miglia 14.976;

Migliatico annuo, dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1973, per 234 viaggi: miglia 16.848;

Velocità di esercizio: miglia 12.

LINEA 2

Itinerario: Trapani-Favignana-Levanzo-Marettimo e ritorno;

Periodicità: trisettimanale;

Migliatico per viaggio (A. e R.): miglia 54;

Migliatico annuo per 156 viaggi: miglia 8424;

Velocità di esercizio: miglia 12.

LINEA 3

Itinerario: Trapani-Favignana e ritorno sino al 30 settembre 1961;

Trapani-Favignana-Levanzo e ritorno dal 1° ottobre 1961 al 31 dicembre 1973;

Periodicità: bisettimanale fino al 30 settembre 1961; dal 1° ottobre 1961 al 31 dicembre 1973 sei viaggi alla settimana;

Migliatico per viaggio (A. e R.) sino al 30 settembre 1961: miglia 20;

Migliatico per viaggio (A. e R.) dal 1° ottobre 1961 al 31 dicembre 1973: miglia 26;

Migliatico annuo, sino al 31 dicembre 1960 per 104 viaggi: miglia 2080;

Migliatico annuo, dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1961, per 156 viaggi: miglia 3588;

Migliatico annuo, dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1973, per 312 viaggi: miglia 8112;

Velocità di esercizio: miglia 12.

LINEA 4

Itinerario: Trapani-Pantelleria e ritorno;

Periodicità: bisettimanale;

Migliatico per viaggio (A. e R.): miglia 152;

Migliatico annuo, per 104 viaggi: miglia 15.808;

Velocità di esercizio: miglia 14.

LINEA 5

Itinerario: Porto Empedocle-Linosa-Lampedusa-Pantelleria e ritorno;

Periodicità: bisettimanale;

Migliatico per viaggio (A. e R.): miglia 422;

Migliatico annuo, per 104 viaggi: miglia 43.888;

Velocità di esercizio: miglia 14.

Navi da assegnare alle linee

LINEA 1

Una nave di nuova costruzione della stazza lorda di 450 tonnellate; per i primi due anni il servizio potrà essere assicurato con una nave di t.s.l. non inferiore a 400 tonnellate purchè riconosciuta idonea dal Ministero della marina mercantile.

LINEE 2 e 3

Una nave di nuova costruzione della stazza lorda di 450 tonnellate; per i primi tre anni il servizio potrà essere assicurato con nave di t.s.l. non inferiore a 400 tonnellate purchè riconosciuta idonea dal Ministero della marina mercantile.

LINEE 4 e 5

Due navi di nuova costruzione della stazza lorda unitaria non inferiore alle 800 tonnellate; sino al 31 dicembre 1963 il servizio potrà essere assicurato con due navi delle quali una di stazza lorda non inferiore a 800 e l'altra di stazza lorda non inferiore a 770 tonnellate e con 11 miglia di velocità oraria.

Roma, addì 28 settembre 1961

p. *il Ministero della marina mercantile*
F.to Mario IBBA

p. *la Società « SIREMAR »*
F.to Carlo LOLLI-GHETTI

ALLEGATO 2
(Art. 1 della Convenzione)

CAPITOLATO

Esecuzione dei viaggi - Itinerari ed orari

Art. 1.

I servizi da eseguire sono indicati nella tabella annessa alla convenzione.

Art. 2.

Gli orari delle linee verranno determinati dal Ministero della marina mercantile, sentita la Società, e potranno essere in egual modo variati.

Per ragioni di pubblico interesse, le partenze potranno essere ritardate o anticipate per disposizione del Ministero della marina mercantile o dell'autorità marittima locale, senza che per tale fatto possa essere richiesto alcun compenso dalla Società nei confronti dello Stato o indennizzo da parte di terzi nei confronti della Società o dello Stato.

Dei ritardi verificatisi per causa di forza maggiore sarà giudice l'autorità marittima locale.

In caso di ritardo nella traversata l'autorità marittima locale avrà facoltà di abbreviare il tempo di sosta nei diversi porti di approdo, riducendolo allo stretto necessario ed i comandanti avranno l'obbligo di aumentare la velocità nei limiti della riserva per ricuperare il ritardo esistente alla partenza o verificatosi durante il viaggio.

Le ore di arrivo e di partenza nei singoli approdi debbono riferirsi al momento in cui le navi attraccano alla banchina, pronte all'imbarco e allo sbarco dei passeggeri, della posta e delle merci ed a quello in cui se ne discostano. Nelle località in cui tali operazioni non possono compiersi alla banchina si avrà riguardo al momento in cui la nave è pronta ad eseguirle ovvero al momento in cui essa lascia l'ancoraggio.

Art. 3.

I viaggi dovranno essere eseguiti con la velocità normale indicata per le rispettive linee, salvo i casi in cui tale velocità debba essere superata come previsto nel precedente articolo.

Per velocità normale si intende quella che le navi debbono mantenere in circostanze normali di navigazione. In base a detta velocità saranno stabiliti gli orari delle linee.

Art. 4.

Nessuna variazione potrà essere apportata dalla Società agli itinerari delle linee, se non previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile.

Il Ministero della marina mercantile potrà sopprimere o istituire provvisoriamente o definitivamente approdi, sopprimere uno o più viaggi o parte di essi, semprechè dette variazioni non comportino un incremento di percorrenza tale da richiedere aumento di materiale, fermo restando che non venga aumentato l'onere finanziario dello Stato e salva l'applicazione dell'art. 34.

Il Ministero della marina mercantile potrà altresì disporre l'esecuzione di viaggi straordinari, nel qual caso saranno rimborsate alla Società le sole spese vive di esercizio, detratti gli introiti.

Navi

Art. 5.

Le navi da assegnare alle linee devono essere iscritte alla più alta classe del « Registro italiano navale » e devono mantenere tale classificazione per tutta la durata della presente convenzione.

Salvo il disposto dell'art. 7, esse devono avere caratteristiche non inferiori a quelle indicate nella tabella di cui all'art. 1 e il loro numero dovrà essere per ciascuna linea tale che si possa provvedere in ogni momento alla regolare ed esatta esecuzione del servizio.

Inoltre, salvo sempre il disposto dell'art. 7, dette navi devono essere di esclusiva proprietà della Società.

La Società è tenuta, sotto pena di decadenza dalla concessione, ad immettere in servizio le navi di nuova o recente costruzione entro i termini stabiliti dall'art. 9 della convenzione.

La Società ha inoltre l'obbligo di assicurare presso Società italiane tutte le navi assegnate al servizio.

Salvo speciale autorizzazione del Ministero della marina mercantile, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, le navi che abbiano raggiunto l'età di 25 anni dovranno essere sostituite.

La Società dovrà impiantare e mantenere in efficienza, sulle navi di nuova o di recente costruzione da adibire alle linee, picchi di carico nel numero e della potenzialità che saranno stabiliti dal Ministero della marina mercantile in relazione alle esigenze dei servizi da eseguire.

Art. 6.

La Società indicherà al Ministero della marina mercantile le linee alle quali intende destinare le singole navi; queste non potranno essere distolte dalle linee cui sono state assegnate e non protranno essere sostituite con altre senza l'autorizzazione del predetto Ministero. A tale effetto i verbali di visita indicheranno tutte le linee alle quali una nave potrà essere assegnata.

La Società non è esonerata in alcun caso dall'obbligo di disimpegnare il servizio nei modi stabiliti, neppure se non possa disporre, per cause di forza maggiore o di riparazione, di parte del materiale assegnato ad una linea.

Qualora una nave si perdesse, la Società dovrà provvedere provvisoriamente al servizio con altra nave, anche se non rispondente pienamente alle condizioni stabilite, ed avrà l'obbligo di sostituirla con altra rispondente alle condizioni stesse, nel termine che sarà fissato dal Ministero della marina mercantile.

Art. 7.

Il Ministero della marina mercantile ha facoltà insindacabile di autorizzare la Società ad assegnare temporaneamente alle linee navi non corrispondenti alle condizioni stabilite, prendendole, ove occorra, a noleggio.

In tali casi la sovvenzione complessiva attribuita alla linea sarà ridotta proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$S^1 = S - (a + b)$$

in cui

S^1 rappresenta la sovvenzione ridotta

S rappresenta la sovvenzione normale

a rappresenta la ritenuta per deficienza di velocità

b rappresenta la ritenuta per deficienza di tonnellaggio

$$a = S - \left[\frac{S}{2} + \frac{S}{2}\left(\frac{V^1}{V}\right)^3\right]$$

$$b = S - \left(0{,}65\,S + 0{,}35\,S\,\frac{T^1}{T}\right)$$

nelle quali

V^1 rappresenta la velocità effettiva

V rappresenta la velocità prescritta

T^1 rappresenta il tonnellaggio effettivo

T rappresenta il tonnellaggio prescritto, ridotto della percentuale di tolleranza di cui appresso.

La riduzione della sovvenzione verrà calcolata per viaggio e sarà effettuata previa tolleranza del 10% nei riguardi delle deficienze del tonnellaggio.

Limitatamente al periodo di tempo stabilito dall'allegato 1) alla convenzione per l'impiego sulle singole linee di navi usate aventi caratteristiche inferiori a quelle stabilite per l'esercizio delle linee stesse, non saranno effettuate le ritenute sopra previste per deficienza di velocità e di tonnellaggio, pur non possedendo dette navi i requisiti richiesti.

Art. 8.

Le navi nuove che la Società ha l'obbligo di destinare ai servizi devono essere costruite nei cantieri italiani.

I piani delle navi di nuova costruzione e quelli dei loro apparati motori e gli schemi dei relativi contratti di costruzione dovranno essere presentati al Ministero della marina mercantile per l'approvazione.

I piani comprenderanno generalmente:

a) la veduta esterna longitudinale della nave;

b) i piani dei ponti;

c) la sezione longitudinale;

d) qualche sezione trasversale, tra cui la sezione maestra;

e) i piani di compartimentazione;

f) il piano delle capacità;

g) la scala di solidità o documento equivalente;

h) il disegno di massima dell'apparato propulsore;

i) la specifica generale;

l) la descrizione degli impianti antincendio, dei mezzi di salvataggio, nonchè del numero, ubicazione e portata dei picchi di carico, in relazione alle caratteristiche della nave ed ai servizi ai quali essa dovrà essere destinata.

E' in facoltà del Ministero della marina mercantile di esonerare la Società dalla presentazione di qualcuno dei predetti documenti. Per contro il Ministero stesso potrà richiedere qualche altro documento ed in modo particolare le curve di carena ed i calcoli di allagamento, se lo giudicherà opportuno.

Anche nei casi in cui potessero adibirsi ai servizi navi usate da acquistare a tale scopo la Società dovrà, prima dell'acquisto, presentare al Ministero della marina mercantile i piani ed i documenti sopra indicati, salva sempre la facoltà del Ministero di esonerarla dalla presentazione di taluno dei piani e dei documenti stessi. La Società dovrà inoltre presentare una copia del contratto di acquisto.

La Società dovrà parimenti presentare al Ministero della marina mercantile, per l'approvazione, i piani di modifiche o trasformazioni di qualche importanza, prima di intraprendere i relativi lavori.

Art. 9.

Le navi sia di nuova costruzione che acquistate dovranno essere riconosciute idonee al servizio delle linee cui sono destinate.

A tal fine, prima che una nave sia messa in servizio, una Commissione nominata dal Ministero della marina mercantile procederà:

a) ad una visita generale della nave, a norma del successivo art. 10;

b) ad una prova in mare, a norma del seguente art. 11.

Anche le navi noleggiate dovranno essere sottoposte ad accertamenti di idoneità, che saranno limitati alla visita generale e ad una prova di velocità.

La visita della Commissione ministeriale è obbligatoria per quelle navi che, stabilmente adibite al servizio sovvenzionato, siano state assoggettate a radicali riparazioni, ovvero a modifiche o trasformazioni di qualche importanza.

Art. 10.

Fermi restando la vigilanza e gli accertamenti di competenza del Registro italiano navale e l'esercizio delle funzioni spettanti alle autorità marittime locali, la visita generale di cui all'articolo precedente avrà lo scopo di verificare che la nave corrisponda alle speciali prescrizioni della convenzione e del presente capitolato e alle disposizioni date dal Ministero della marina mercantile nell'approvare sia i piani di costruzione delle navi stesse e dei loro apparati motori ed i relativi contratti, sia i piani di modifica o di trasformazione.

La visita procederà secondo le norme che verranno stabilite dal Ministero.

La Commissione accerterà inoltre che le sistemazioni per i passeggeri ed i servizi annessi risultino, nel loro complesso, improntati, in relazione alle caratteristiche delle varie linee, a criteri di praticità e modernità ed in particolare che gli alloggi ed i relativi accessori rispondano come spazio, arredamento e ventilazione ai necessari requisiti di comodità, efficienza ed igiene.

Nei riguardi delle sistemazioni per gli ufficiali e gli equipaggi dovranno essere applicate le prescrizioni della legge 16 giugno 1939, n. 1045, riguardanti le condizioni per l'igiene e l'abitabilità dei locali destinati agli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.

La Commissione esprimerà il suo giudizio sull'allestimento in genere e sul grado di rifinitura delle navi sottoposte a visita.

All'atto della visita la Società presenterà alla Commissione i risultati degli accertamenti di stabilità eseguiti dal Registro italiano navale dopo ultimati i lavori e il Ministero della marina mercantile emanerà in conseguenza le norme da eseguire nell'ordinario servizio per quanto si riferisce allo zavorramento della nave, alla chiusura dei portellini, ecc.

Art. 11.

Per le navi di nuova o recente costruzione la prova in mare, da effettuarsi con mare calmo o leggermente mosso, dovrà avere la durata di nove ore consecutive delle quali sei ad una velocità media superiore del 10 % a quella stabilita per l'esercizio delle singole linee nella tabella di cui all'art. 1 della convenzione e tre a quest'ultima velocità.

Per la determinazione della velocità, le navi con carico pari alla metà della loro portata lorda percorreranno nei due sensi, per almeno tre volte successive, una base scelta tra quelle misurate a cura dell'Istituto idrografico della marina militare.

Durante tale prova verranno accertate le condizioni di governo le qualità manovriere e di navigabilità, nonchè la esistenza o meno di vibrazioni e di fumo dipendente da imperfetta combustione.

Durante le tre ore di prova alla velocità di esercizio verrà determinato il consumo di combustibile.

La Commissione avrà facoltà di accertarsi del funzionamento di qualche meccanismo ausiliario e potrà espletare ogni altro accertamento da essa ritenuto necessario.

Di queste prove verrà redatto processo verbale che sarà firmato, oltre che dalla Commissione anche da un delegato della Società.

Art. 12.

Il Ministero della marina mercantile potrà eccezionalmente consentire che la visita e le prove indicate negli articoli precedenti siano eseguite anche successivamente alla entrata in servizio delle navi, quando ciò sia ritenuto necessario per non ritardare o interrompere l'esercizio di una linea e purchè l'autorità marittima abbia accertato che le navi stesse siano in perfette condizioni di navigabilità.

Art. 13.

Il Ministero della marina mercantile potrà inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed in ogni caso almeno ogni biennio, far procedere ad una visita sommaria e, occorrendo, anche a visita straordinaria, delle navi, per accertare se le medesime mantengano sempre tutti i requisiti necessari alla regolarità del servizio, alla sicurezza della navigazione e alle esigenze del trasporto della posta, dei passeggeri, delle merci e del bestiame.

Risultando dalle visite che taluna nave non soddisfi alle condizioni suaccennate od a quelle fissate per i trasporti suddetti dagli ordinamenti marittimi al momento della visita, la Società dovrà, nel termine che le verrà assegnato, eseguire i lavori necessari per mettere la nave nelle condizioni stabilite, ovvero provvedere a sostituirla con altra rispondente alle condizioni stesse; e ciò senza pregiudizio della regolare esecuzione del servizio e ferma restando la responsabilità che la Società possa avere incontrato per ritardi e inconvenienti verificatisi.

Ricevimento, custodia, trasporto e consegna degli effetti postali

Art. 14.

La Società ha l'obbligo del trasporto gratuito regolare e completo di tutti gli effetti postali descritti nei fogli di via senza limitazione di peso, siano essi originari della Repubblica o ad essa destinati, siano originari da Stati esteri o a questi destinati.

Sotto la denominazione di effetto si intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore ai 20 kg. Qualora peraltro lo spazio occupato dai pacchi superasse il 3 % del volume delle stive della nave, per l'eccedenza, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni corrisponderà alla Società un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Ministero della marina mercantile.

La Società avrà pure l'obbligo di trasportare gratuitamente gli oggetti e le provviste riferentisi ai servizi postali, telegrafici e telefonici dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nel limite dell'1% della portata lorda di ciascuna nave in ciascun viaggio.

Art. 15.

La Società dovrà destinare su ogni nave un locale adatto, lontano dalla macchina e ben protetto, per collocarvi gli effetti; questo locale dovrà chiudersi a chiave, rimanendo la custodia degli effetti affidata al comandante della nave sotto la sua responsabilità.

Qualora l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazione chiedesse di destinare a bordo per il servizio degli effetti uno o due impiegati ed uno o due commessi, la Società sarà in obbligo di assegnare apposito e sufficiente locale sopra coperta, in luogo centrale e prossimo al punto di carico e scarico degli effetti, corredato di panche, tavoli e casellari adatti per lo svolgimento delle operazioni postali.

In tale ambiente, ove occorra, saranno collocate le cuccette abbattibili per gli impiegati ed i commessi.

Questo locale dovrà essere mantenuto pulito e illuminato a spese della Società.

Agli impiegati ed ai commessi dovrà essere corrisposto, quando ne sia il caso, il vitto, contro pagamento del valore della panatica, rispettivamente degli ufficiali e dei sottufficiali di bordo.

Art. 16.

La Società dovrà far ritirare gli effetti dagli uffici postali al porto o dalle capitanerie, dagli uffici di porto, dalle dogane, ovvero, in difetto di tali uffici, dagli agenti incaricati di trasportare gli effetti stessi allo scalo di imbarco.

La Società dovrà ugualmente operare le consegne degli effetti in arrivo negli uffici o agli agenti di cui al comma precedente.

La consegna ed il ricevimento degli effetti potranno effettuarsi, a richiesta del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni anche presso le agenzie della Società.

Il trasporto degli effetti da terra a bordo e viceversa sarà a carico della Società la quale dovrà adottare le misure necessarie affinchè le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo di avaria e senza perdita di tempo.

Art. 17.

Per la consegna ed il ricevimento degli effetti, la Società si uniformerà alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, allo scopo di accertare il numero e la natura degli effetti per la conseguente responsabilità.

Le operazioni di sbarco degli effetti dovranno precedere qualsiasi altra operazione e dovranno effettuarsi non appena le navi siano ormeggiate.

Art. 18.

I proventi delle tasse delle corrispondenze e dei pacchi e del loro trasporto saranno devoluti interamente all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze all'infuori di quelle regolarmente consegnate dagli uffici postali indicati dalla Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e di quelle che saranno immesse nella cassetta mobile di impostazione delle lettere, di cui ciascuna nave sarà provveduta a cura della Società.

Ad ogni scalo della nave, il comandante dovrà far vuotare, sotto la sua responsabilità, la cassetta di bordo, farne estrarre le corrispondenze indirizzate in quella località o che possono utilmente essere date in transito ai rispettivi uffici di posta e lasciare nella cassetta le rimanenti. Al termine della corsa, il comandante dovrà inviare all'ufficio di posta locale le corrispondenze tuttora esistenti nella cassetta, ovunque indirizzate. In entrambi i casi, l'invio delle corrispondenze agli uffici sarà fatto, in buste modello 146-A, le quali saranno consegnate insieme con gli altri dispacci.

Qualunque contravvenzione alle leggi postali da parte della Società o dei suoi dipendenti sarà punita a norma di dette leggi.

I comandanti delle navi o persona da essi delegata saranno inoltre tenuti allo smercio dei francobolli, dei biglietti e delle cartoline postali.

Potrà richiedersi alla Società che siano tenute esposte nelle agenzie cassette mobili di impostazione, con obbligo alle agenzie stesse di estrarne la corrispondenza e di curarne la consegna ai comandanti delle navi.

Saranno affissi a bordo nei luoghi ritenuti più adatti, in modo che i viaggiatori possano prenderne visione, degli avvisi, stampati a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni relativi all'interdizione del trasporto delle corrispondenze.

La Società, tuttavia, potrà trasportare con esenzione dalle tasse postali le lettere ed i pieghi concernenti esclusiva-

mente l'Amministrazione delle linee da essa esercitate, nonchè quelli relativi al servizio comulativo.

Tuttavia l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in caso di sospetto di frodo, avrà la facoltà di richiedere l'apertura della corrispondenza per verificare se il contenuto della medesima sia effettivamente nei limiti delle concessioni suindicate.

Art. 19.

La Società sarà responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni derivanti all'Amministrazione dello Stato dalle perdite, manomissioni e avarie degli effetti ad essa affidati.

Tariffe e condizioni di trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame e dei valori

Art. 20.

La Società è obbligata al trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame (quando questo sia ammesso) e dei valori per tutti gli scali toccati dalle sue navi, sotto l'osservanza delle tariffe e delle condizioni di cui agli articoli seguenti.

Allo scopo di facilitare tali trasporti la Società dovrà designare, in tutti i luoghi di approdo, un proprio agente.

Il Ministero della marina mercantile provvederà, quando sia possibile, perchè in ciascuno scalo, nei porti nazionali, venga assegnato alle navi postali un determinato accosto, in modo che, soddisfacendosi alle esigenze nautiche, si faciliti nel miglior modo possibile l'imbarco e lo sbarco degli effetti postali, dei viaggiatori e delle merci.

Art. 21.

All'inizio del servizio le tariffe da applicare per il trasporto dei passeggeri, del bestiame e dei valori non potranno superare i seguenti limiti:

a) passeggeri:

per i passeggeri di classe L. 7,20 per passeggero-chilometro;

per passeggeri di ponte L. 3,60 per passeggero-chilometro.

Nel caso in cui si ritenga opportuno distinguere i passeggeri in tre classi, la tariffa della classe intermedia sarà di L. 5,40 per passeggero-chilometro.

Potranno essere istituiti sulle navi posti di lusso con aumento fino al 20 % sul prezzo fissato per i passeggeri di classe. Il numero dei posti di lusso non potrà eccedere il 15 % del numero totale dei posti di classe.

I ragazzi di età inferiore ai 4 anni saranno esenti da qualsiasi pagamento (vitto escluso);

quelli dai 4 ai 14 anni non compiuti pagheranno metà tariffa.

Ogni passeggero avrà diritto di portare con se gratuitamente 30 kg. di bagaglio a mano.

Qualora venissero attivati servizi a carattere turistico per il trasporto dei passeggeri, sulle navi adibite a tali servizi saranno applicate, in deroga alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, tariffe speciali, il cui limite, all'inizio del servizio, non potrà essere superiore a L. 15 per passeggero-chilometro;

b) merci:

per qualsiasi percorso delle linee, L. 170 per quintale.

L'importo minimo di ogni spedizione sarà di L. 200.

Le frazioni di quintale fino a 50 kg. e quelle superiori ai 50 kg. saranno calcolate rispettivamente per mezzo quintale e per un quintale intero.

Per le merci voluminose sarà applicato un aumento del 50 e del 100 % a seconda che la merce sia di peso inferiore rispettivamente a 250 e a 150 kg. per metro cubo.

La tariffa non comprende i diritti di imbarco, stivaggio, disistivaggio e sbarco.

Gli speditori dovranno consegnare le merci sotto paranco.

Lo stivaggio, il disistivaggio, l'imbarco e lo sbarco delle merci saranno fatti a cura della Società, la quale non potrà per tali operazioni, applicare tariffe superiori a quelle che saranno determirnate dalle autorità competenti;

c) bestiame:

1ª classe - per capo L. 1.080;
2ª classe - per capo L. 720;
3ª classe - per capo L. 180;
4ª classe - per capo L. 90.

Appartengono alla prima classe: cavalli, muli, buoi, tori, vacche e vitelli;

alla seconda classe: asini, muletti, puledri piccoli, vitellini e porci;

alla terza classe: montoni, capre e pecore;

alla quarta classe: caprette, agnelli e porcellini da latte.

Il nolo per l'uso del box non è compreso nei prezzi suddetti.

Le modificazioni alla classificazione suindicata, saranno determinate dal Ministero della marina mercantile, sentita la Società;

d) valori:

in aggiunta al nolo di tariffa relativo ad un quintale di merce ordinaria, L. 3 per ogni 1000 lire indivisibili, con un massimo di L. 5000.

Art. 22.

La Società dovrà provvedere perchè ad ogni approdo possano essere caricate le merci pronte per l'imbarco; a tale scopo dovrà lasciare a bordo per i singoli scali uno spazio proporzionale alla media del rispettivo movimento commerciale, in base a quanto sarà stabilito dal Ministero della marina mercantile.

Quando per fatto proprio non adempisse a tale obbligo, la Società sarà tenuta ad eseguire il trasporto nel viaggio successivo, a meno che lo speditore non abbia provveduto nel frattempo in altro modo.

Nell'uno e nell'altro caso la Società dovrà rimborsare la spesa di sosta della merce.

Quando la merce impegnata non fosse presentata per l'imbarco, la Società avrà diritto al 50 % del nolo.

Art. 23.

In caso di calamità pubblica, il Ministero della marina mercantile potrà ordinare per i generi alimentari di prima necessità una temporanea riduzione di tariffe entro i limiti del 50 % delle tariffe normali, senza che la Società abbia diritto ad alcun compenso.

Art. 24.

Il Ministero della marina mercantile, d'intesa con quello del tesoro e sentita la Società, potrà variare le tariffe di cui all'art. 21 del presente capitolato, quando lo ritenesse opportuno in relazione alle mutate condizioni dei traffici o della economia nazionale.

Il Ministero della marina mercantile potrà disporre riduzione di tariffe anche nel caso di mancato assenso della Società, d'intesa con il Ministero del tesoro e sentito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile.

Allo stesso modo il Ministero suddetto potrà modificare le norme e le condizioni di trasporto ogni qualvolta ciò fosse ritenuto opportuno per armonizzarle con le leggi, le consuetudini e le esigenze dei trasporti.

Le variazioni alle tariffe e le modificazioni alle norme e alle condizioni di trasporto devono essere portate a conoscenza del pubblico a cura della Società quindici giorni prima della loro entrata in vigore.

Art. 25.

La sorveglianza sulla applicazione delle tariffe viene esercitata dal Ministero della marina mercantile, il quale vigilerà che la Società non accordi sulla stessa linea ribassi a vantaggio di singoli porti o di singoli speditori.

Al Ministero stesso spetterà la definizione delle eventuali contestazioni fra la Società e gli spedizionieri, caricatori ed altri interessati; le decisioni del Ministero della marina mercantile non sono appellabili dinanzi al Collegio degli arbitri di cui alla convenzione e non pregiudicano l'azione giudiziaria delle parti.

Servizio cumulativo

Art. 26.

Qualora il Ministero della marina mercantile ne ravvisasse l'opportunità, la Società sarà tenuta ad attuare, per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci, il servizio cumulativo con le ferrovie e con gli altri concessionari di servizi marittimi sovvenzionati e, possibilmente, con altre

imprese italiane di navigazione marittima o fluviale, mediante unico contratto di trasporto e ove ne sia riconosciuta la convenienza dalle Amministrazioni vettrici, adottando tariffe con prezzi globali determinati sulla base delle tariffe proprie a ciascuna Amministrazione.

Il trasporto delle merci e dei bagagli dalle stazioni ferroviarie dei porti di transito a bordo e viceversa sarà fatto a cura della Società, verso quel compenso che sarà stabilito dalle autorità locali competenti.

Le norme e le condizioni per i trasporti in servizio cumulativo tra la Società e le Ferrovie o tra la Società e qualsiasi altra impresa di navigazione dovranno essere sottoposte alla approvazione del Ministero della marina mercantile.

La Società avrà l'obbligo di costruire nei porti di transito, quando sia possibile, appositi capannoni per le operazioni del servizio cumulativo.

Facilitazioni di viaggio e trasporti per conto dello Stato

Art. 27.

La Società dovrà concedere:

a) il viaggio gratuito in 1ª classe, escluso il vitto, il letto ed eventuali diritti, agli onorevoli deputati e senatori ed agli ex deputati ed ex senatori con almeno tre legislature e dieci anni completi di servizio;

b) tre viaggi gratuiti all'anno (vitto, letto e diritti esclusi) alle famiglie degli onorevoli deputati e senatori, con le norme che verranno stabilite dal Ministero della marina mercantile.

La Società dovrà inoltre concedere il viaggio gratuito in 3ª classe:

1) ai nazionali indingenti residenti all'estero e provenienti da altre linee che rimpatrino per prestare servizio militare o per altri motivi, su richiesta delle autorità consolari, ed a quelli che ritornino alla loro residenza dopo aver prestato servizio militare, su richiesta dell'autorità militare, in numero non superiore a quattro posti per ogni viaggio di andata o di ritorno;

2) ai marinai italiani naufraghi, provenienti da altre linee rimpatrianti su richiesta delle autorità consolari, in numero non superiore a dieci posti;

3) agli accompagnatori dei ciechi di guerra;

mente rimastietaoishr dluetaoishr dluetaoishr dluetaoinshr

4) ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente rimasti orfani a causa di guerra (Opera nazionale orfani di guerra) e loro accompagnatori.

La Società dovrà concedere la riduzione del 70 % sulle tariffe normali, escluso il vitto, ai cittadini che viaggino per prendere parte alle elezioni politiche.

Il prezzo del vitto per i passeggeri di cui ai numeri 1) e 2) sarà stabilito dal Ministero della marina mercantile e sarà pagato dalla autorità che ha fatto la richiesta nei casi contemplati al n. 1) e dal Ministero anzidetto nel caso contemplato al n. 2).

Art. 28.

La Società dovrà concedere la riduzione del 30 % sulle tariffe normali, escluso il vitto ed il letto:

1) agli impiegati dello Stato e alle loro famiglie;

2) agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi militari dello Stato ed alle rispettive famiglie;

3) ai militari di truppa;

4) agli allievi degli Istituti nautici;

5) ai pensionati dello Stato e alle loro famiglie (tre viaggi all'anno individuali di andata e ritorno);

6) alle comitive di operai, agricoltori e loro famiglie;

7) alle persone di servizio degli onorevoli deputati e senatori;

8) ai mutilati e agli invalidi di guerra, con le norme che saranno stabilite dal Ministero della marina mercantile;

9) ai partecipanti ai congressi, alle fiere e alle esposizioni;

10) ai ciechi in viaggio per ragioni di lavoro, studi e cura e loro accompagnatori;

nonchè, in mancanza di speciali convenzioni con il Ministero della difesa:

a) ai militari di ogni grado che viaggino isolati a spese dello Stato;

b) ai nazionali residenti all'estero, provenienti da altre linee, che rimpatrino per presentarsi sotto le armi o che ritornino alla loro residenza dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.

In caso di mobilitazione la Società è obbligata a dare la preferenza all'imbarco a chi è chiamato a prestare servizio militare.

Art. 29.

In mancanza di convenzioni speciali, la Società dovrà concedere per il trasporto di persone viaggianti per servizio dello Stato o di cose di proprietà dello Stato la riduzione del 30 % sulla tariffa normale. La Società dovrà però trasportare gratuitamente, con le norme che saranno stabilite dal Ministero della marina mercantile d'accordo con il Ministero del tesoro, i recipienti di qualsiasi peso o volume contenenti i valori dello Stato e i recipienti vuoti di ritorno alle Tesorerie. La consegna e il ritiro di tali recipienti, siano essi pieni o vuoti, saranno fatti a bordo da parte del personale dell'Amministrazione dello Stato.

A parità di condizioni, le Amministrazioni dello Stato affideranno alla Società i trasporti che possono compiersi sulle linee da essa esercitate.

Sorveglianza dei servizi

Art. 30.

La sorveglianza dei servizi spetta al Ministero della marina mercantile (Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo) ed alle autorità da esso delegate.

I funzionari incaricati del servizio di ispezione avranno diritto di eseguire presso le sedi e le agenzie della Società, nonchè a bordo delle navi, sia durante la sosta nei porti che in navigazione, tutte le indagini che occorresse compiere per accertare l'applicazione delle disposizioni contenute nella convenzione e nel presente capitolato.

A tale scopo i predetti funzionari avranno ampia facoltà di accesso a bordo delle navi e diritto alla libera circolazione sulle linee, con le modalità che saranno stabilite dalla Amministrazione della marina mercantile.

Statistiche, relazioni annuali e bilanci

Art. 31.

La Società dovrà compilare le statistiche del movimento dei viaggiatori e delle merci per ciascuna delle linee esercitate, con la indicazione dei diversi introiti e di trasmetterle ogni mese, in doppia copia, al Ministero della marina mercantile, che avrà diritto di controllarne la compilazione. A tale scopo la Società dovrà mettere a disposizione dei funzionari a ciò delegati tutti i documenti necessari per siffatto controllo.

La Società, alla fine di ogni anno, e non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmetterà, in doppia copia, al Ministero della marina mercantile i propri bilanci ed una relazione tecnica ed economica della gestione delle linee, contenente la ripartizione degli introiti e delle spese per ciascuna linea.

L'esposizione dei dati da comprendersi sia nelle statistiche che nella relazione annuale sarà effettuata in base alle direttive del Ministero della marina mercantile.

La liquidazione definitiva della sovvenzione non sarà fatta finchè non saranno stati trasmessi al predetto Ministero i documenti di cui al presente articolo.

Art. 32.

Qualora la Società non adempisse agli obblighi di cui all'art. 31 ovvero ostacolasse le indagini di cui agli articoli 30 e 31, il Ministero della marina mercantile, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di sospendere il pagamento della sovvenzione.

Art. 33.

Le spese per indennità di missione al personale incaricato dal Ministero della marina mercantile delle visite, della sorveglianza e delle indagini di cui agli articoli 9, 11, 13, 30 e 31 del presente capitolato, sono a carico della Società ed a tal fine sarà effettuata, in ogni esercizio finanziario e per tutta la durata della convenzione, una ritenuta del 2 per mille sulla sovvenzione spettante.

Ritenute e penalità

Art. 34.

Per ogni viaggio omesso non sarà corrisposta alla Società la relativa sovvenzione. Se l'omissione non è provocata da causa di forza maggiore o da disposizione del Ministero della

marina mercantile, la Società incorrerà inoltre in una penalità da L. 30.000 a L. 150.000 in relazione all'importanza della omissione, a giudizio del Ministero della marina mercantile.

La mancanza di navi non costituisce causa di forza maggiore.

Qualora il viaggio venisse interrotto per causa di forza maggiore o per disposizione del Ministero della marina mercantile, sarà ritenuta la sovvenzione per la percorrenza non eseguita. Quando, invece, il viaggio venisse interrotto per cause non imputabili a forza maggiore, oltre alla ritenuta della sovvenzione corrispondente alla parte di viaggio omessa, sarà applicata una multa proporzionale a quella stabilita per l'omissione del viaggio.

Qualora una nave, senza prova che ciò sia avvenuto per causa di forza maggiore, o senza averne ottenuto autorizzazione dal Ministero della marina mercantile, non approdasse ad uno degli scali prescritti o approdasse ad una località non contemplata nell'itinerario, la Società incorrerà nella penalità di L. 15.000.

Per qualunque altra irregolarità non giustificata, la Società incorrerà in una penalità da L. 15.000 a L. 150.000 per viaggio.

Qualora i progetti e le specifiche delle navi di nuova costruzione che dovranno entrare in servizio per le date prescritte non fossero presentate per l'approvazione entro i termini stabiliti dall'art. 9 della convenzione, la Società incorrerà in una penalità di L. 5000 per ogni giorno di ritardo per il primo mese e di L. 10.000 al giorno per i seguenti.

Salvo i casi di forza maggiore dimostrata, il ritardo frapposto dalla Società alla messa in linea delle navi di nuova costruzione o alla sostituzione di una nave perduta o disadatta alla navigazione oltre al termine stabilito, sarà punito con una penalità di L. 160 per tonnellata di stazza lorda per ogni altro giorno di ritardo.

Nel caso di inosservanza dell'obbligo della divisa da indossarsi in servizio dal comandante, dagli ufficiali e dal resto dell'equipaggio, compreso il personale di camera, sarà applicata ogni volta la penalità di L. 1500 per il comandante, di L. 750 per ogni ufficiale e di L. 250 per ogni altro membro dell'equipaggio, escluso il personale di macchina quando è in servizio.

Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe non dipendente da errore materiale, la Società, oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una penalità pari al quintuplo della differenza tra il nolo riscosso e quello che avrebbe dovuto applicare.

Le ritenute e le penalità saranno applicate dal Ministero della marina mercantile, il quale le determinerà dopo aver sentito le giustificazioni della Società.

Contro le deliberazioni del Ministero suddetto non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte della Società.

L'ammontare delle ritenute e delle penalità sarà prelevato dalle sovvenzioni e sussidiariamente dalla cauzione.

Fatto a Roma, addì 28 settembre 1961

p. *il Ministero della marina mercantile*
F.to Mario Ibba

p. *la Società «SI.RE.N.A.»*
F.to Carlo Lolli-Ghetti

(7170)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1962.

Proroga del termine stabilito dagli articoli 1 e 4 del decreto ministeriale 31 ottobre 1962 per l'importazione di grano tenero, in esenzione da prelievo, a reintegro dei corrispondenti quantitativi impiegati nella preparazione di farine e prodotti da forno esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

Il Ministro per il tesoro, il Ministro per il bilancio, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, il Ministro per l'industria e il commercio e il Ministro per il commercio con l'estero

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con cui sono stati ratificati e resi esecutivi i Trattati istitutivi delle Comunità economiche europee;

Visto il decreto legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito in legge 28 settembre 1962, n. 1432, con cui, in relazione alla instaurazione del regime dei prelievi agricoli, è stata sospesa la riscossione dei dazi previsti dalla Tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1962 con cui, in applicazione dei regolamenti comunitari n. 29, 65, 66 e 99 è stata, tra l'altro, disposta l'esenzione del prelievo agricolo, fino al 30 novembre 1962, nei confronti del grano importato a reintegro dei corrispondenti quantitativi impiegati nella preparazione di farine di frumento e di prodotti da forno esportati;

Visto il regolamento comunitario n. 145 del 4 dicembre 1962 con cui è stato prorogato al 1° febbraio 1963 il termine del 30 novembre 1962, precedentemente stabilito per l'importazione del grano tenero a reintegro delle anzidette importazioni;

Ritenuta la necessità di adottare le disposizioni di applicazione del regolamento comunitario n. 145 del 4 dicembre 1962;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 30 novembre 1962, stabilito dagli articoli 1 e 4 del decreto ministeriale 31 ottobre 1962, è prorogato al 31 gennaio 1963, ai fini della importazione di grano tenero, in esenzione da prelievo, a reintegro dei corrispondenti quantitativi di farine di frumento e di prodotti da forno esportati nelle condizioni previste, rispettivamente dai suddetti articoli.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana; esso entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione ed avrà effetto dal 1° dicembre 1962.

Roma, addì 21 dicembre 1962

Il Ministro per le finanze
Trabucchi

Il Ministro per il tesoro
Tremelloni

Il Ministro per il bilancio
La Malfa

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
Rumor

Il Ministro per l'industria ed il commercio
Colombo

Il Ministro per il commercio con l'estero
Preti

(7444)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Inclusione coattiva di fondi nella zona di ripopolamento e cattura di Salsomaggiore Terme (Parma)

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1962, nella zona di ripopolamento e cattura di cui al provvedimento in data 17 maggio 1961, sita in comune di Salsomaggiore Terme (Parma), dell'estensione di ettari 625 circa, vengono inclusi coattivamente fondi della superficie di ettari 59.17.02, di proprietà delle ditte di cui all'unito elenco catastale che fa parte integrante del presente decreto.

La zona assume, pertanto, l'estensione complessiva di ettari 684.17.02.

(7063)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Canosa di Puglia

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1962, numero 29078/7960, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Tempestivo Savino, nato in Canosa di Puglia il 14 agosto 1930; Tempestivo Antonio, nato in Canosa di Puglia il 5 ottobre 1933; Tempestivo Eusapia, nata in Canosa di Puglia il 28 gennaio 1954 e Tempestivo Lucrezia, nata in Canosa di Puglia il 9 luglio 1956, delle zone demaniali facenti parte del braccio « Canosa-Montecarafa » in Canosa di Puglia, estese complessivamente mq 4100 riportate in catasto alle particelle numeri 261-*b* del foglio di mappa n. 55 ed alle particelle numeri 102-*p*, 105-*m* e 105-*a* del foglio di mappa n. 57 del comune di Canosa di Puglia, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 8, 26-*b* e 26-*a*.

(7064)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Filetto

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1962, n. 2990/8611 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1705 la sclassificazione e l'alienazione a Micozzi Nicola, nato a Filetto l'8 aprile 1917 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » I e II tronco rurale in Filetto, estese complessivamente mq. 4306 riportate in catasto alle particelle numeri 482 parte, 247 parte e 248 parte, del foglio di mappa n 13 e alla particella n. 201-*c* del foglio di mappa n. 12 del comune di Filetto e nella planimetria tratturale con i numeri 93 e 92.

(7147)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni alluvionali siti lungo il torrente Setta censiti nel catasto dei comuni di Marzabotto, Monzuno e di Sasso Marconi (Bologna).

Con decreto 10 dicembre 1962, n. 982 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni alluvionali siti lungo il torrente Setta della superficie complessiva di Ha. 34.42.44, di cui Ha. 8.53.40 censiti nel catasto del comune di Marzabotto ai fogli numeri 45, 46, 48, 73, 74 e 75; Ha. 7.29.54 censiti nel catasto del comune di Monzuno ai fogli numeri 8, 14 e 19 e Ha. 18.59.50 censiti nel catasto del comune di Sasso Marconi ai fogli numeri 91, 95, 96 e 100; terreni particolareggiatamente indicati nella planimetria rilasciata il 7 dicembre 1961, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Bologna, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7153)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione del marchio d'identificazione per metalli preziosi « 992-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il marchio d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnato col n. « 992-AL », della ditta Vaccari Alberto, con sede in Valenza (Alessandria) vicolo del Pero n. 6.

(7165)

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 417-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 417-AL », della ditta Traversa Aldo, con sede in Alessandria, via Spalto Borgoglio n. 26.

(7166)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Riliquidazione). Rettifica.

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 312 in data 7 dicembre 1962, alla pagina 4966, colonna 1, avviso concernente la ditta SOCIETA' ANONIMA « ITALCEMENTI » FABBRICHE RIUNITE CEMENTI E CALCE, con sede in Bergamo, riga 5ª, in luogo di « con decreto ministeriale 26 settembre 1952, n. 6345/4258 » leggasi « con decreto ministeriale 26 settembre 1962, n. 6354/4258 ».

(7354)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Ottava estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % di scadenza 1º aprile 1964

Si rende noto che il giorno 21 gennaio 1963, alle ore 10, presso la Direzione generale del debito pubblico, in Roma, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la ottava estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000 di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle ventitre serie (dalla 1ª/1964 alla 23ª/1964) dei buoni del Tesoro novennali 5 % scadenti il 1º aprile 1964, emessi in base alle leggi 31 luglio 1954, n. 612, e 27 dicembre 1953, n. 941, e decreto ministeriale 11 dicembre 1954.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di gennaio, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 21 dicembre 1962

Il direttore generale: GRECO

(7360)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1962

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1962 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio al 30 novembre 1962			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1962		6.215		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive { competenza	1.641 042		1 244.149	
residui	71.627		330.413	
Totale . .		1 712 669		1.574.562
per movimento di capitali { competenza .	15 801		84 494	
residui . .	10 257		4 959	
Totale		26 058		89.453
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	1 588.119		1.312 125	
Conti correnti	5 348 738		5 400.213	
Incassi da regolare	725 491		694.918	
Altre gestioni	2.645.762		2.391 171	
Totale		10 308.170		9.798.427
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	729		1.064	
Pagamenti da regolare	164 043		246.675	
Altri crediti .	4.566 140		5 068 327	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	760		534	
Totale		4.731 672		5.316.600
Totale generale incassi e pagamenti		16.784 784		16.779.042
Fondo di cassa al 30 novembre 1962				5.742
Totale a pareggio		16 784.784		16.784.784

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 novembre 1962 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		5.742	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	402		
Pagamenti da regolare	271.390		
Altri crediti	1.789.523		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione . .	75		
Totale crediti . . .		2.061.390	
In complesso .			2.067 132
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	4.016.446		
Conti correnti	748.206		
Incassi da regolare	96.496		
Altre gestioni	561.139		
Totale debiti . . .			5.422.287
Situazione del Tesoro (passività)			3.355.155
Circolazione di Stato (metallica) al 30 novembre 1962: L. 103.776 milioni			

L'ispettore generale: SILVI ANTONINI

Il direttore generale del Tesoro: STAMMATI

(7446)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 30 NOVEMBRE 1962

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.000.000.000.000 —
Cassa	»	11.846.767.388 —
Portafoglio su piazze italiane	»	578.400.766.470 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	215.123.354 —
Anticipazioni	»	132.737.483.207 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	2.975.000.000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	63.455.729.330 —
Ufficio Italiano dei Cambi Conto corrente	»	2.034.818.753.454 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	201.990.519.346 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	144.015.285.794 —
Anticipazioni al Tesoro Straordinarie	»	485.000.000.000 —
Spese	»	37.319.203.081 —
	L.	4.692.774.631.425 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.780.876.358.198 —
	L.	9.473.650.989.623 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	17.740.371 —
TOTALE GENERALE	L.	9.473.668.729.994 —

PASSIVO

Voce				Importo
Circolazione			L.	2.814.372.201.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca			»	24.772.351.818 —
Depositi in conto corrente liberi			»	77.985.375.883 —
Conti correnti vincolati			»	934.604.314.436 —
Creditori diversi			»	218.355.723.618 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria			»	554.258.460.304 —
Servizi diversi per conto dello Stato			»	23.622.686.144 —
Rendite del corrente esercizio			»	37.858.270.262 —
			L.	4.685.829.383.965 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	4.320.260.352 —		
Fondo di riserva straordinario	»	2.324.987.108 —		6.945.247.460 —
			L.	4.692.774.631.425 —
Depositanti			»	4.780.876.358.198 —
			L.	9.473.650.989.623 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	17.740.371 —
TOTALE GENERALE			L.	9.473.668.729.994 —

Il Governatore: CARLI

p. *Il Ragioniere Generale*: FALSINI

(7445)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

Dispone:

1. Il sig. Alessandro Mucci è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pollutri (Chieti).
2. Il sig. Lorenzo Stigliani è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelluccio Valmaggiore (Foggia).
3. Il sig. Matteo Cristinziano è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Biccari (Foggia).
4. Il sig. Alberto Petitti è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carlantino (Foggia).
5. Il sig. Matteo Renzulli è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monte Sant'Angelo (Foggia).
6. Il prof. dott. Luigi Gabriele Draisci è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rignano Garganico (Foggia).
7. Il sig. Francesco Spinosi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Stornarella (Foggia).
8. Il sig. Michele Di Conza è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ortanova (Foggia).
9. Il prof. Giacomo De Flumeri è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelluccio dei Sauri (Foggia).
10. Il dott. Eugenio Ferretti è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pignola (Potenza).
11. Il prof. Gerardo Patarino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Banzi (Potenza).
12. Il dott. Pasquale Vosa è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Acerenza (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1962

Il Governatore: CARLI

(7072)

Nomina e conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni:

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

1. Il sig. Giovanni Garau è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pauli Arbarei (Cagliari).
2. Il sig. Battista Puggioni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Magomadas (Nuoro).
3. Il dott. Bonaventura Masala è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bono (Sassari).
4. Il sig. Andrea Pais è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mara (Sassari).
5. Il sig. Paolo Natale Nicoli è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Santa Teresa Gallura (Sassari).
6. Il sig. Antonio Demuro è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Allai (Cagliari).
7. Il sig. Francesco Mereu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Giovanni Suergiu (Cagliari).
8. Il sig. Virgilio Concas è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Nicolò d'Arcidano (Cagliari).
9. Il sig. Antonio Corda Fenu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Dualchi (Nuoro).
10. Il sig. Antonio Meloni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mamoiada (Nuoro).
11. Il sig. Luigi Moro è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orgosolo (Nuoro).
12. Il sig. Giovanni Tedde Ledda è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bortigali (Nuoro).
13. Il sig. Antonio Gusinu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Alà dei Sardi (Sassari).
14. Il sig. Pancrazio Columbanu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Arzachena (Sassari).
15. Il sig. Luigi Demuro è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Berchidda (Sassari).
16. Il sig. Pietro Paolo Ledda Campus è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Budduso (Sassari).
17. Il sig. Antonio Luigi Nieddu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ittiri (Sassari).
18. Il sig. Pietro Paolo Masala è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monteleone Roccadoria (Sassari).
19. Il sig. Paolo Asara è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Oschiri (Sassari).
20. Il sig. Luigi Gaspa è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Osilo (Sassari).
21. Il sig. Pietro Pilo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ossi (Sassari).
22. Il sig. Nicolò Pisciottu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Palau (Sassari).
23. Il sig. Raimondo Corda, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Pantaleo (Sassari).
24. Il dott. Luigi Melis è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sedini (Sassari).
25. Il sig. Antonio Panzitta è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Telti (Sassari).
26. Il sig. Giovanni Mannu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Usini (Sassari).
27. L'avv. Gavino Isoni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monti (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1962

Il Governatore: CARLI

(7070)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma:

Dispone:

1. Il sig. Domenico Capotondi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fratterosa (Pesaro).
2. Il sig. Luigi Vellucci è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Arnara (Frosinone).
3. Il dott. Sante Battocchi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Città di Castello (Perugia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1962

Il Governatore: CARLI

(7071)

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Monreale, di 2ª categoria, con sede in Monreale (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;
Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del precitato regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Monreale, di 2ª categoria, con sede in Monreale (Palermo);

Dispone:

L'avv. Benedetto Mannino è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Monreale, di 2ª categoria, con sede in Monreale (Palermo), con i poteri spettanti agli Organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1962

Il Governatore: CARLI

(7067)

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno « Ortoleva » di Mistretta, di 2ª categoria, con sede in Mistretta (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;
Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del precitato regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno « Ortoleva » di Mistretta, di 2ª categoria, con sede in Mistretta (Messina);

Dispone:

L'avv. Giovanni Russo è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno « Ortoleva » di Mistretta, di 2ª categoria, con sede in Mistretta (Messina), con i poteri spettanti agli Organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1962

Il Governatore: CARLI

(7068)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;
Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 2 dicembre 1935, n. 2335/R/Gab., con cui il sig. Unterthiner Giuseppe, nato a St. Jodok (Austria) il 29 aprile 1901, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Luzzi;
Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 24 luglio 1962 dal sig. Luzzi Paolo, figlio del predetto, in atto residente a Bürmoos (Austria);
Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;
Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bonzano del 2 dicembre 1935, n. 2335/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottonotata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Luzzi Paolo, nato a Bressanone il 24 settembre 1938, e residente a Bürmoos n. 57 (Austria), viene ripristinato nella forma tedesca di Unterthiner.

Il Consolato generale d'Italia di Innsbruck, provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 4°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 26 novembre 1962

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(7078)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 18 settembre 1962, dal sig. Pietro Cherbocich, nato a Portole (Pola) il 7 giugno 1911, residente a Trieste in via San Marco, 40, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Cherbocci;
Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Pietro Cherbocich, è ridotto nella forma italiana di Cherbocci.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Basiaco Amalia, nata a Portole il 25 agosto 1919, moglie;
2) Cherbocich Maria, nata a Portole il 27 luglio 1952, figlia;
3) Cherbocich Nadia, nata ad Umago l'11 settembre 1956, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 7 dicembre 1962

Il Vice prefetto reggente: dott. Giuseppe PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 22 agosto 1962, dalla signorina Aurelia Cerquenich, nata a Monte di Capodistria (Pola) il 21 gennaio 1934, residente a Trieste in via Donizetti, 5, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Cerqueni;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della signorina Aurelia Cerquenich, è ridotto nella forma italiana di Cerqueni.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai n. IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 7 dicembre 1962

Il Vice prefetto reggente: dott. Giuseppe PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 10 ottobre 1962, dalla signora Crastich Marcella in Zanetti, nata a Visignano (Pola) 18 marzo 1924, residente a Trieste in piazzale Giarizzole, 11, tendente ad ottenere a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Crasti;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Crastich Marcella in Zanetti è ridotto nella forma italiana di Crasti.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai n. IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessata

Trieste, addì 7 dicembre 1962

Il Vice prefetto reggente: dott. Giuseppe PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 15 ottobre 1962, dal sig. Silverio Primosich, nato a Sterna di Grisignana (Pola) il 13 aprile 1915, residente a Trieste in via Corridoni, 21, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Primossi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Primosich Silverio è ridotto nella forma italiana di Primossi.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Stocovaz Amalia, nata a Grisignana il 12 febbraio 1915, moglie.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai n. IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 7 dicembre 1962

Il Vice prefetto reggente: dott. Giuseppe PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 24 ottobre 1962, dal sig. Sfecich Giuseppe, nato a Momiano di Buie (Pola) il 24 dicembre 1919, residente a Trieste in via degli Aldegrardi, 12, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Sfecci;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Sfecich Giuseppe, è ridotto nella forma italiana di Sfecci.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Vigini Anita, nata a Buie il 20 ottobre 1924, moglie;
2) Sfecich Ilario, nato a Buie il 6 maggio 1951, figlio;
3) Sfecich Liliana, nata a Buie il 26 aprile 1953, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai n. IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 7 dicembre 1962

Il Vice prefetto reggente: dott. Giuseppe PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 3 agosto 1962, dal sig. Giulio Simonovich, nato a Pirano (Pola) il 17 settembre 1940, residente a Cervia (Ravenna) in Romea Sud, 58, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Simonovi.

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Giulio Simonovich, è ridotto nella forma italiana di Simonovi.

Il sindaco del comune di Cervia è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai n. IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 7 dicembre 1962

Il Vice prefetto reggente: dott. Giuseppe PASINO

(7255)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'architettura nel Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono fissate norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe (coeff. 580) per l'architettura nel Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il concorso di cui al precedente art. 1 è riservato al personale della carriera direttiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, che riveste la qualifica equiparata, per il trattamento economico, a quella di direttore di sezione, o da almeno cinque anni, la qualifica equiparata, per il trattamento economico, a quella di consigliere di 1ª classe.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. I) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il titolo di studio di cui sono in possesso;

c) la qualifica rivestita ed il relativo coefficiente di stipendio, nonchè la sede di servizio;

d) di non essere stati sottoposti a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nè a procedimento disciplinare o penale.

Nelle domande dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante, il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

Art. 5.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) « curriculum » documentato sull'operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica o sulla attività e carriera amministrativa, in cinque esemplari,

2) titoli vari e ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti del concorso;

3) copia dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, da rilasciarsi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti,

Art. 6.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande stesse e dai documenti di cui all'art. 5, le eventuali pubblicazioni di qualsiasi genere (scientifico, letteraria, storico, artistico, ecc.), in cinque esemplari per ogni pubblicazione, da distribuire in cinque distinti plichi, e ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse. I cinque plichi saranno chiusi in unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovranno essere indicati il cognome e nome del candidato e stampigliata la dizione: « Concorso per ispettore centrale per l'architettura ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Art. 7.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande ed i documenti prescritti dopo il termine stabilito, nè saranno accettate, dopo il termine suddetto, pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

La data di arrivo delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

Non è consentito riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni o ad altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata dal Ministro e composta di cinque membri, tre dei quali professori di Università, uno funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione ed uno ispettore centrale di 1ª classe.

Le funzioni di segretario della Commissione stessa saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice del concorso stabilirà preliminarmente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti con determinazione dei relativi coefficienti da fissare in opportune tabelle.

La valutazione dei candidati, sarà effettuata dalla Commissione suddetta sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali potranno essere assegnati non più di 65 per i titoli e non più di 35 per il colloquio integrativo.

Art. 10.

Il colloquio, al quale sono ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno 30 punti, verterà sulle funzioni di istituto degli ispettori centrali con speciale riferimento all'architettura.

Detto colloquio deve concorrere, con gli altri elementi di giudizio ad un'adeguata valutazione della personalità dei candidati ed all'accertamento della loro attitudine a svolgere funzioni ispettive.

Il colloquio non s'intende superato se i concorrenti non abbiano ottenuto la votazione di 28 punti sui 35 a disposizione della Commissione.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva, costituita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nel colloquio.

In tale graduatoria saranno compresi soltanto gli aspiranti che abbiano raggiunta la votazione minima complessiva di 65 anni sui 100 a disposizione della Commissione.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sarà dichiarato vincitore il candidato collocato al primo posto della suddetta graduatoria.

Nel caso che il posto messo a concorso con il presente decreto resti scoperto per rinuncia o decadenza del vincitore, si procederà alla nomina di altro candidato idoneo secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato testo unico.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative

Art. 12.

Il concorrente collocato utilmente nella graduatoria generale di merito e dichiarato vincitore o che subentrerà nella nomina al vincitore rinunciatario o dichiarato decaduto dalla nomina stessa dovrà presentare o far pervenire al Ministero (Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Div. I) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata a norma delle vigenti leggi sul bollo e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

B) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale i concorsi si riferiscono.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre

Il certificato in parola dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi, per accertare le loro idoneità fisica all'impiego per il quale concorrono.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1962

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1962
Registro n. 62 Pubblica istruzione, foglio n. 373

(7369)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per l'assegnazione di cinquanta borse di studio a studenti universitari che intendano preparare tesi di laurea presso gli Istituti di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1931, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1931, registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 41, con il quale è stato approvato l'elenco dei laboratori universitari ai quali sono state attribuite funzioni di Stazione sperimentale agraria;

Vista la legge 11 febbraio 1952, n. 71, concernente l'istituzione dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze;

Vista la legge 11 febbraio 1958, n. 54, con la quale la Stazione sperimentale di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno, è stata trasformata in Stazione agraria sperimentale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 30 giugno 1954, n. 493;

Visto l'art. 6 della legge 2 giugno 1961, n. 454 — Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura — che autorizza, tra l'altro, la concessione di borse di studio;

Ravvisata l'opportunità di conferire borse di studio a giovani studenti che intendano preparare tesi di laurea presso le Stazioni sperimentali agrarie o i Laboratori universitari aventi funzione di Stazione sperimentale agraria;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso nazionale per l'assegnazione di cinquanta borse di studio a studenti universitari che intendano preparare tesi di laurea presso le Stazioni agrarie sperimentali o i Laboratori universitari aventi funzione di Stazione sperimentale agraria.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare gli studenti universitari di cittadinanza italiana che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, non abbiano superato il venticinquesimo anno di età e siano iscritti, per l'anno accademico 1962-1963 presso una delle seguenti Facoltà:

scienze agrarie o forestali;
scienze naturali o biologiche;
medicina veterinaria;
chimica.

Art. 3.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 300.000 lorde. Il pagamento della borsa verrà effettuato a seguito di domanda dell'assegnatario, il quale dovrà allegarvi il certificato rilasciato dall'Università degli studi, dal quale risulti che egli ha conseguito il diploma di laurea entro e non oltre il 31 dicembre 1964, o una dichiarazione del direttore dell'Istituto o Laboratorio di sperimentazione attestante che la tesi di laurea presentata dall'assegnatario è stata preparata presso l'Istituto o Laboratorio medesimo.

Art. 4.

Le domande di partecipazione redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola - non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda dovrà indicarsi:

a) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita del candidato, nonchè il preciso recapito al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

b) la materia nella quale il candidato intende svolgere la propria tesi di laurea;

c) l'Istituto che è disposto a frequentare per la preparazione della tesi di laurea.

Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;
di non avere riportato condanne penali e, in caso contrario, le condanne riportate.

Le domande dovranno essere corredate:

a) dal certificato dell'Università con l'indicazione degli esami sostenuti dallo studente nel corso degli studi con relativa votazione;

b) dal benestare del direttore della Stazione sperimentale agraria o Laboratorio universitario avente funzione di Stazione sperimentale agraria presso cui deve essere preparata la tesi di laurea;

c) da un rapporto favorevole del docente universitario che ha assegnato la tesi per la partecipazione al concorso da parte del candidato;

d) dagli eventuali altri titoli che il candidato riterrà di presentare.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dal presente articolo, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande prive di alcuno degli elementi e dei documenti richiesti.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà composta di tre membri da scegliersi tra i direttori degli Istituti di sperimentazione agraria, i docenti universitari ed i funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Fungerà da segretario un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe o equiparato.

Art. 6.

La Commissione compilerà la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli, in base al punteggio riportato da ciascun candidato per i titoli prodotti.

A tal fine, ciascun membro della Commissione disporrà di dieci punti.

Non saranno compresi nella graduatoria di merito i candidati che non abbiano riportato almeno 20/30.

Art. 7.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale verrà a loro fatto apposito invito, i seguenti documenti:

1) atto di nascita o estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato di buona condotta, morale e civile;
5) certificato generale del casellario giudiziale.

I documenti di cui sopra devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente già presentati a questa o ad altra Amministrazione, nonchè a qualsiasi altro ente, a qualsiasi titolo.

Art. 8.

Le borse saranno conferite dal Ministero ai candidati compresi nella graduatoria secondo l'ordine della stessa, entro il numero delle borse messe a concorso.

Art. 9.

Decadono dal diritto alla borsa coloro i quali non si presentino per qualsiasi motivo entro il termine stabilito dal Ministero a frequentare l'Istituto presso cui deve essere preparata la tesi di laurea.

In caso di rinuncia o di decadenza degli assegnatari delle borse, il Ministero può assegnare le borse stesse ai candidati che li seguono secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 12 dicembre 1962

Il Ministro: RUMOR

(7352)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Chioggia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Chioggia (classe II);

Visto il decreto ministeriale in data 30 novembre 1962, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Chioggia, nell'ordine appresso indicato:

1.	Soardi dott. Mario	punti	86,02	su 132
2.	Aniceti dott. Dante	»	82,67	»
3.	Sardella dott. Pasquale	»	79,73	»
4.	Milella dott. Michele	»	79,22	»
5.	Schinco dott. Emilio	»	78,64	»
6.	Assenza dott. Salvatore	»	78,02	»
7.	Tarabini dott. Ludovico	»	77,95	»
8.	Di Filippo dott. Costanzo	»	77,03	»
9.	Castellaneta dott. Francesco	»	76,72	»
10.	Costanzo dott. Giuseppe	»	76,45	»
11.	Caimmi dott. Luigi	»	76,10	»
12.	Di Pietro dott. Alfio	»	75,27	»
13.	Castiglioni Michele	»	75,18	»
14.	Rondinini dott. Aleardo	»	75,13	»
15.	Bello dott. Pietro	»	75,09	»
16.	Rabacchino dott. Ferdinando	»	74,61	»
17.	Serra Vittorio	»	74,32	»
18.	Carlevaro dott. Oscar	»	74,23	»
19.	Martino dott. Francesco	»	74,10	»
20.	Stelvi dott. Albino	»	74 —	»
21.	Bertinetti dott. Mario	»	73,97	»
22.	Monaco dott. Settimio	»	73,96	»
23.	Lombardi dott. Antonio	»	73,81	»
24.	Gollin Renzo	»	73,62	»
25.	Baventore dott. Francesco	»	73,55	»
26.	Colonna Giovanni	»	73,50	»
27.	Cacciatore dott. Vincenzo	»	72,65	»
28.	Cerruti dott. Carlo	»	72,46	»
29.	Ganci dott. Rosario	»	72,30	»
30.	Curcio dott. Antonio	»	72,27	»
31.	Tovagliari dott. Celso	»	72 —	»
32.	Righi dott. Giovanni	»	71,20	»
33.	Lo Iacono dott. Domenico	»	71 —	»
34.	Cassano dott. Pasquale	»	79,80	»
35.	Lugli dott. Giuseppe	»	70,71	»
36.	Baccini dott. Francesco	»	70,20	»
37.	Zaccaria dott. Mario	»	69,38	»
38.	Bergamini dott. Menelao	»	68 —	»
39.	Alagna dott. Gaetano	»	67,75	»
40.	Coppa dott. Gerardo	»	67,42	»
41.	Schlitzer dott. Pasquale	»	66,96	»
42.	Simeone dott. Mariangelo	»	66,86	»
43.	Fuscà dott. Cesare	»	66,78	»
44.	Palatiello dott. Vincenzo	»	66,69	»
45.	Campanella dott. Giovanni	»	66,50	»
46.	Tollis dott. Aldo	»	66,40	»
47.	Albano dott. Benedetto	»	66,19	»
48.	Bortolan dott. Mariano	»	65,75	»
49.	Di Vita dott. Luigi	»	65,53	»
50.	Belvedere dott. Giuseppe	»	64,86	»
51.	Procaccini dott. Domenico	»	64,81	»
52.	Lo Sasso Copeti dott. Luigi	»	64,69	»
53.	Cusumano dott. Lorenzo	»	64,60	»
54	Mistrangelo dott. Pio	»	64,50	»
55.	Montefusco dott. Gerardo	»	64 —	»
56.	Lapone Giovanni	»	63,99	»
57.	Springolo dott. Vittorio	»	63,86	»
58.	Priore Alberto	»	63,60	»
59.	Fedele dott. Antonino	»	63,50	»
60.	Visioli dott. Lino	»	63,20	»
61.	Verga dott. Vincenzo	»	63,16	»
62.	Sagri Arnaldo (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	63 —	»
63.	Rebonato Rinaldo	»	63 —	»
64.	Bonfini Umberto	»	62,56	»
65.	Iannelli Andrea	»	62,54	»
66.	Contaldo Alfonso	»	62,46	»
67.	Pittà dott. Giuseppe	»	61,96	»
68.	Ricciardelli Nicola	»	61,72	»
69.	Finarelli dott. Arnaldo	»	61,42	»
70.	Gasponi Vittorio	»	60,60	»
71.	Poglio Secondo	»	60,45	»
72.	Vannocchi Gregorio	»	60,26	»
73.	Napolitano Alfonso	»	59,66	»

74. Pastore dott. Ettore . . . . punti 59,50 su 132
75. Bertino dott. Giuseppe . . . » 59,31 »
76. Galelli Arturo (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748) . . . . . . » 58,50 »
77. Di Stefano Ruggero . . . . » 58,50 »
78. Lebuis Assuero . . . . . . » 58,26 »
79. Nervo Carlo . . . . » 58 — »
80. Trapani Leopoldo . . . . . » 56,56 »
81. Rossi Eugenio . . . . . . » 54,66 »
82. Casazza Egidio . . . . . . » 54,25 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

(7367)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1960, bandito con decreto del medico provinciale n. 4073 del 15 maggio 1961;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 i 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti al servizio dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate al concorso specificato in epigrafe, dichiarate idonee:

1. Nardi Nella . . . . punti 54,336 su 100
2. Canestri Licia . . . . . . » 54,100 »
3. Giannettoni Ede . . . . . . » 51,420 »
4. Capponi Taddei Emilia . . . . » 51,256 »
5. Alessandrini Carla . . . . . » 49,865 »
6. Confettoni Norina . . . . . » 49,850 »
7. Marzucchi Vera . . . . . . » 48,661 »
8. Ceccarelli Borgogni Lina . . . » 47,006 »
9. Paolucci Diana . . . . . . » 46,133 »
10. Cosci Carmela . . . . . . » 46,005 »
11. Ciacci Iris . . . . » 45,850 »
12. Confettoni Maria Grazia . . . » 45,308 »
13. Passaponti Valeria . . . . . » 44,985 »
14. Giovani Maruska . . . . . . » 44,125 »
15. Felici Mara . . . . » 42,897 »
16. Volpi Franca . . . . » 41,190 »
17. Gualdani Flora . . . . . . » 38,185 »
18. Fantacci Venaria . . . . . » 36,639 »
19. Govoni Enrica . . . . . . » 35,133 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Siena, addì 4 dicembre 1962

Il medico provinciale: JERVOLINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 15222 in data 4 dicembre 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1960;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicate dalle concorrenti, utilmente collocate in graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso specificato in epigrafe, per la condotta di ciascuna indicata:

1) Nardi Nella: Casole d'Elsa (capoluogo);
2) Canestri Licia: Monticiano (capoluogo);
3) Giannettoni Ede: Montepulciano (frazione Abbadia).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Siena, addì 7 dicembre 1962

Il medico provinciale: JERVOLINO

(7162)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 3416 del 14 maggio 1962 e n. 5686 del 7 agosto 1962 con i quali è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1961 nel comune di: Bregnano, nel comune di Bosisio Parini, nel consorzio di Cantù-Cucciago, nel comune di Costamasnaga, nel consorzio Casargo-Margno-Crandola Valsassina, nel comune di Olgiate Comasco, nel consorzio di Uggiate Trevano-Faloppio-Ronago-Bizzarone;

Vista la lettera n. 8186 in data 21 novembre 1962 con la quale il prefetto di Como designa quale presidente della Commissione giudicatrice, il dott. Dante La Rocca, e quale segretario il dott. Vito Minerva;

Viste le terne di nominativi proposte dall'Ordine provinciale dei medici e dai rispettivi Comuni per la nomina dei componenti la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1953, n. 281 e l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1961, è costituita come segue:

Presidente:

La Rocca dott. Dante, vice prefetto.

Componenti:

Carola dott. Herbert, medico provinciale di Como;
Buzzi prof. dott. Bruno, primario ostetrico dell'Ospedale di Circolo di Lecco;
Coggi prof. dott. Cesare, primario ostetrico dell'Ospedale materno provinciale di Como.
Ariata Carmela, ostetrica condotta di ruolo.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Vito Minerva, consigliere di 2ª classe del ruolo dell'Amministrazione civile.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Como presso l'Ufficio medico provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio medico provinciale e dei Comuni interessati.

Como, addì 10 dicembre 1962

Il medico provinciale: CAROLA

(7440)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4556 del 12 maggio 1961, con il quale veniva indetto concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1960;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con proprio decreto n. 4149 del 27 aprile 1962;
Ritenuto regolare l'operato della Commissione;
Vista la graduatoria delle candidate risultate idonee;
Visto l'articolo 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 381;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle idonee al concorso di cui in narrativa:

1.	Chiarel Maria	punti	50,55	su 100
2.	Ferriol Raffaelina	»	50,3375	»
3.	Salocchi Fiorina	»	47,45	»
4.	Marcarelli Marta	»	47,275	»
5.	Russo Semidea	»	46,3625	»
6.	Simonelli Ginetta	»	46,1125	»
7.	Guadagno Maria	»	45,70	»
8.	Chioccarelli Antonietta	»	45,56	»
9.	Iennaco Antonietta	»	45,40	»
10.	Di Lella Maria	»	45,30	»
11.	Marseglia Antonietta	»	43,60	»
12.	Cascone Iolanda	»	43,55	»
13.	Liberatore Imelda	»	43,40	»
14.	Benedetti Ebe	»	42,90	»
15.	Saccone Dora	»	42,85	»
16.	Sferragatta Bruna	»	42,75	»
17.	Cerbo Concetta	»	42,65	»
18.	Tartaglione Lucia	»	42,525	»
19.	Simonelli Brigida	»	42,325	»
20.	Semprebon Leonora	»	41,1625	»
21.	De Prospo Immacolata	»	41,05	»
22.	Trotti Olga	»	40,7125	»
23.	Renzullo Maria	»	40,70	»
24.	Russo Anna	»	40,55	»
25.	Casertano Anna	»	40,275	»
26.	Barbato Concetta	»	40,25	»
27.	Savastana Angelina	»	40,00	»
28.	Micco Rachele, ex aequo	»	40,00	»
29.	Russo Teresa	»	39,75	»
30.	Farina Rosa	»	39,71	»
31.	Passaretti Maria Paola	»	39,55	»
32.	De Lucia Lucia	»	39,50	»
33.	Liquori Maria	»	39,40	»
34.	Daponte Anna	»	39,00	»
35.	Topo Maria	»	37,05	»
36.	Verrengia Andreana	»	36,40	»
37.	Tirri Amelia	»	35,15	»
38.	Pistacchi Antonietta	»	35,00	»
39.	Dell'Aquila Filomena	»	34,025	»
40.	Bartolini Lucia	»	33,50	»
41.	Tescione Vincenza	»	33,4625	»
42.	Mone Antonia	punti	32,75	su 100
43.	Volpe Vincenza	»	32,35	»
44.	Liotti Gerardina	»	32,325	»
45.	De Filippo Carmina	»	32,125	»
46.	Passaretti Maria Carolina	»	32,0625	»
47.	Persico Costanza	»	32,00	»
48.	Valentino Maria Pia, ex aequo	»	32,00	»
49.	Lubelli Luigia	»	31,30	»
50.	Negri Pontinia	»	30,725	»
51.	Bencivenga Gilda	»	30,55	»
52.	Balbone Giovannina	»	30,41	»
53.	Sommella Concetta	»	30,35	»
54.	Natale Antonia	»	30,25	»
55.	Garofali Teresa	»	30,15	»
56.	Boffula Giuseppa	»	30,0625	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni, all'albo dell'Ufficio sanitario provinciale di Caserta.

Caserta, addì 14 dicembre 1962

Il medico provinciale: LANNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10715 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per titoli ed esami a quattordici posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1960, indetto con proprio decreto n. 4556 del 12 maggio 1961;
Ritenuto che occorre provvedere alla nomina, secondo l'ordine della graduatoria delle candidate risultate idonee sino alla attribuzione di tutti i posti messi a concorso;
Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso;
Visto l'articolo 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 381;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa ciascuna per la sede a fianco indicata:

1. Chiarel Maria: Caserta, frazione Sala e Puccianiello;
2. Ferriol Raffaelina: Carinola centro;
3. Salocchi Fiorina: Carinaro;
4. Marcarelli Maria: Succivo;
5. Russo Semidea: Marzano Appio;
6. Simonelli Ginetta: Roccadevandro;
7. Guadagno Maria: Pietramelara;
8. Chioccarelli Antonietta: Caianello;
9. Iennaco Antonietta: Carinola, frazione Casale;
10. Di Lella Maria: S. Maria la Fossa;
11. Marseglia Antonietta: Roccaromana;
12. Cascone Iolanda: Grazzanise, frazione Brezza;
13. Liberatore Imelda: Valle Agricola;
14. Benedetti Ebe: Rocchetta e Croce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni, all'albo dell'Ufficio sanitario provinciale.

Caserta, addì 14 dicembre 1962

Il medico provinciale: LANNA

(7371)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* — RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.